


comune di
PRATO



REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA
NORME PER LA CIVILE CONVIVENZA IN
CITTÁ

Approvato con Delibera di Consiglio
Comunale n. 65 del 30.07.2012
Modificato con Delibera di Consiglio
Comunale n. 92 del 15.11.2012
Modificato con Delibera di Consiglio
Comunale n. 88 del 23.10.2014
Modificato con Delibera di Consiglio
Comunale n. 70 del 27.07.2017
Modificato con Delibera di Consiglio
Comunale n. 39 del 10.05.2018

Sommario

Articolo 1 – Finalità e principi	5
1. TITOLO I – SICUREZZA URBANA E INCOLUMITÀ PUBBLICA	6
2. Capo I – DISPOSIZIONI GENERALI	6
Articolo 2 – Definizioni.....	6
Articolo 3 – Principi generali.....	6
Articolo 4 – Divieto di uso di contrassegni, stemma e gonfalone del comune	7
Articolo 5 – Convivenza civile e vivibilità	7
Articolo 5bis – Individuazione delle aree di cui all’art. 9 della L. 48/2017	8
Articolo 6 Utilizzo del volontariato	8
3. Capo II - DECORO URBANO E SICUREZZA URBANA.....	9
Articolo 7 - Disciplina degli orari	9
Articolo 8 - Vendita di bevande in contenitori di vetro o lattina e di bevande alcoliche...	10
Articolo 9 - Modalità di collaborazione dei gestori degli esercizi commerciali, artigianali e di servizio per la tutela della quiete, del decoro urbano e della sicurezza urbana.....	11
Articolo 10- Obblighi dei gestori degli esercizi commerciali, artigianali e di servizio rivolti al pubblico	11
Articolo 11 - Salvaguardia della sicurezza, del decoro e della decenza	12
Articolo 12 - Tutela dell’incolumità e dell’igiene pubblica.....	14
Articolo 13 - Lancio di sassi e altri oggetti, di liquidi, e uso di mezzi recanti molestia	14
Articolo 14 - Accensione fuochi, esalazioni moleste e nocive	14
Articolo 15 - Prevenzione d’incendi e di esplosioni	15
Articolo 16 - Precauzioni per talune attività a contatto con i luoghi pubblici	15
Articolo 17 - Movimentazione di oggetti pericolosi	16
Articolo 18 - Installazione di tralicci, gru e altri impianti di sollevamento	16
Articolo 19 - Attività di verniciatura e sabbiatura	16
Articolo 20 - Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci	17
Articolo 21 - Apertura di botole e chiusini	17
Articolo 22 - Protezione di pozzi, cisterne, scavi, cave e fosse	17
Articolo 23 - Sicurezza degli edifici pubblici o privati	18
Articolo 24 - Recinzione e manutenzione di terreni	18
Articolo 25 - Disposizioni atte a prevenire la proliferazione delle zanzare.....	19
Articolo 26 - Conduzione e custodia di cani e altri animali	20
Articolo 27 - Disturbo alla pubblica quiete procurato da animali.....	21
Articolo 28 - Divieto di bivacco e accattonaggio	21
Articolo 29 - Divieto di campeggio attendamenti e simili	22
Articolo 29bis - Sovraffollamento dei locali destinati ad abitazione	22
Articolo 29ter - Occupazione di altri locali a fini abitativi.....	23
Articolo 30 - Prostituzione su suolo pubblico	24
Articolo 31 - Uso dei dispositivi antifurto.....	24
Articolo 32 - Emissioni di fumo	25
Articolo 33 - Divieto di suoni e schiamazzi	25
Articolo 34 - Giocattoli pirici e altri oggetti atti a turbare l’incolumità e la quiete delle persone	26
Articolo 35 - Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni.....	27
4. Capo III - MEDIAZIONE SOCIALE, EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ E..	27
5. ASSISTENZA ALLE PERSONE	27
Articolo 36 - Mediazione sociale e educazione alla legalità.....	27

Articolo 37 - Accompagnamento di persone in difficoltà e minori	28
Articolo 38 - Trattamenti Sanitari Obbligatori e Accertamenti Sanitari Obbligatori	28
6. Titolo II TUTELA DEL SUOLO PUBBLICO	30
Articolo 39 - Uso e occupazione degli spazi e delle aree pubbliche o a essi assimilati ..	30
Articolo 40 - Pulizia e cura degli spazi e delle aree pubbliche o a essi assimilati	30
Articolo 41 - Immissioni sul suolo pubblico	31
Articolo 42 - Apertura di porte, persiane, finestre e similari sul suolo pubblico.....	32
Articolo 43 - Comportamenti in caso di gelate, neviccate o di grandinate	32
Articolo 44 - Pulizia delle grondaie	33
Articolo 45 - Esecuzione di giochi	33
Articolo 46 - Utilizzo dei fontanelli e modalità di approvvigionamento	34
7. TITOLO III - MESTIERI E ATTIVITÀ LAVORATIVE.....	35
Articolo 47 - Esercizio dell'attività lavorativa.....	35
Articolo 48 - Mestieri ambulanti, artisti di strada, vendita delle opere del proprio ingegno	35
Articolo 49 - Volantinaggio e distribuzione di pubblicità a mezzo stampa	37
Articolo 50 - Obbligo di vendita	37
Articolo 51 - Uso dei servizi igienici degli esercizi commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande	38
Articolo 52 - Modalità di esposizione merci e oggetti fuori dagli esercizi di vendita o per strada	38
Articolo 53 - Negozi e articoli per soli adulti - Esposizione al pubblico di scritti disegni immagini o altri oggetti osceni	38
Articolo 54 - Vendita ambulante di strumenti da punta e da taglio	39
Articolo 55 - Vendita di cose antiche o usate	39
Articolo 56 - Noleggio di velocipedi, cavalli, veicoli a trazione animale, imbarcazioni	40
Articolo 57 - Conduzione dei veicoli a trazione animale	41
Articolo 58 - Questue, collette, raccolte di fondi, cessione di beni a offerta libera.....	41
Articolo 59 - Detenzione e deposito di materie infiammabili	42
Articolo 60 - Azionamento macchinari	43
Articolo 61 - Indicazione del recapito di persone per casi di emergenza.....	45
8. Titolo IV - SANZIONI E SISTEMA SANZIONATORIO.....	46
9. Capo I - PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI	46
Articolo 62 - Sistema sanzionatorio	46
Articolo 63 - Principio di specialità e concorso di norme	46
Articolo 64 - Competenze per l'accertamento e per la contestazione delle violazioni	47
Articolo 65 - Competenza a ricevere il rapporto, valutare scritti difensivi e adottare l'ordinanza.....	47
Articolo 66 - Segnalazioni ed esposti	47
Articolo 67 - Processo verbale per l'accertamento e per la contestazione delle violazioni	48
Articolo 68 - Interruzione del procedimento sanzionatorio.....	49
Articolo 69 - Notificazioni.....	49
Articolo 70 - Conservazione e distruzione dei verbali.....	50
10. Capo II - PROCEDIMENTO SANZIONATORIO	51
Sezione I - Sanzioni amministrative pecuniarie.....	51
Articolo 71 - Sanzioni amministrative pecuniarie	51
Articolo 72 - Pagamento in misura ridotta	51
Articolo 73 - Pagamento rateale della sanzione pecuniaria.....	52
Articolo 74 - Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie	52
Sezione II - Sanzioni amministrative accessorie e provvedimenti amministrativi	53

Articolo 75 - Sanzioni amministrative accessorie e provvedimenti amministrativi	53
Articolo 76 - Provvedimenti di ripristino o rimozione delle opere – immediata attuabilità	53
Articolo 77 - Provvedimenti di ripristino o rimozione delle opere – non immediata attuabilità.....	54
Articolo 78 - Applicazione delle sanzioni accessorie	54
11. Capo III - Disposizioni finali e transitorie.....	55
Articolo 79 - Disposizione transitoria in materia di sanzioni pecuniarie	55
Articolo 80 - Condizione di validità dell'autorizzazione per la circolazione e la sosta.....	55
Articolo 81 - Trattamento dei dati	56
Articolo 82 - Accesso agli atti	56
Articolo 83 - Norma residuale.....	56
Articolo 84	56
Allegato 1	58
Allegato 2	60
Allegato 3	62

Articolo 1 – Finalità e principi

1. Il presente Regolamento di polizia urbana, disciplina, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e delle norme di legge, in armonia con le finalità dello Statuto dell'Ente e con le norme regolamentari riguardanti specifiche materie, i comportamenti e le attività svolte nel territorio di competenza comunale al fine di:

- a) prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, mediante l'insieme delle precauzioni adottate per preservare la collettività da situazioni di potenziale pericolo, danno, malattia, calamità, nonché l'insieme delle misure atte a prevenire i fenomeni di illegalità e di degrado sociale;
- b) tutelare la convivenza civile, la qualità della vita, la più ampia fruibilità dei beni privati, pubblici e comuni;
- c) salvaguardare la sicurezza urbana, il decoro ambientale, la quiete pubblica e la tranquillità delle persone, sia nel normale svolgimento delle occupazioni che nel riposo;
- d) educare alla convivenza e alla tolleranza mediante azioni volte a diffondere la cultura della legalità e lo sviluppo di una coscienza civile;
- e) garantire la protezione del patrimonio pubblico, artistico e ambientale.

2. Il presente regolamento si applica su tutto il territorio comunale.

3. Quando nel testo degli articoli seguenti ricorre il termine "Regolamento", s'intende il presente "Regolamento di Polizia Urbana".

4. Quando nel testo degli articoli seguenti ricorre il termine "Comune", s'intende il "Comune di Prato".

5. Quando nel testo degli articoli seguenti ricorre il termine "Polizia Municipale", s'intende il "Corpo di Polizia Municipale del Comune di Prato".

TITOLO I – SICUREZZA URBANA E INCOLUMITÀ PUBBLICA

Capo I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 2 – Definizioni

1. Il Comune garantisce l'esercizio dei diritti individuali e collettivi, la tutela della sicurezza e l'incolumità dei cittadini, la libera fruizione degli spazi pubblici e aperti al pubblico e il diritto di accesso ai medesimi.

2. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, si definiscono:

- a) **incolumità pubblica**: l'integrità fisica della popolazione;
- b) **sicurezza urbana**: il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione, anche urbanistica, sociale e culturale, e recupero delle aree o dei siti degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura, del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile;
- c) **convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro**: tutti i comportamenti e le situazioni che danno luogo all'armonioso vivere comune delle persone, nel rispetto reciproco, nel corretto svolgimento delle proprie attività e del civile impiego del tempo libero, nonché l'insieme degli atti che rendono l'aspetto urbano conforme alle regole di decenza comunemente accettate;
- d) **quiete pubblica e tranquillità delle persone**: la tranquillità e la serenità della vita delle persone, sia nel normale svolgimento delle occupazioni che nel riposo;
- e) **mediazione sociale**: l'attività volta a favorire l'integrazione, la convivenza civile e la bonaria risoluzione dei conflitti;
- f) **educazione alla legalità**: le azioni che il comune intraprende per affermare la cultura del rispetto delle norme di convivenza, informando i cittadini soprattutto in giovane età e prevenendo la commissione degli illeciti;
- g) **assistenza alle persone**: il sostegno delle persone malate, indigenti o comunque in situazioni di marginalità, ovvero l'attività volta al sostegno dei minori.

Articolo 3 – Principi generali

1. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché le attribuzioni spettanti agli organi dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento nei luoghi pubblici come nelle private dimore, di causare pericolo per l'incolumità delle persone, per le loro attività o la loro libera e tranquilla circolazione, di essere motivo di spavento o turbativa per le stesse, o di renderle vittime di molestie o disturbo, di stazionare o occupare le aree urbane e gli spazi pubblici, di porre in essere atti o attività che ne impediscano l'accessibilità e la fruizione.

2. Tra i comportamenti suindicati sono da annoverarsi, a titolo esemplificativo, ed integrano le condotte di cui all'art. 9, comma 1 del D.L. 14/2017 convertito con modificazione con L. 48/2017 quelli previsti dai seguenti articoli del presente Regolamento:

- art. 8, comma 1
- art. 11, comma 1, lett. a), b), c), d), e), g), h), i)
 comma 2, lett. a), b), c), d), e), f), g)
- art. 12, comma 1, lett. c), d), e), f)
- art. 13
- art. 15
- art. 26, comma 5
- art. 28
- art. 29
- art. 30
- art. 33, comma 1, lett. a), b)
- art.34

3. Integrano altresì le condotte di cui al comma 1 del presente articolo, oltre a quelli previsti dagli articoli 688 (ubriachezza manifesta in luogo pubblico) e 726 (atti contrari alla pubblica decenza in luogo pubblico) del codice penale e dall'articolo 29 del D.Lgs.n. 114/98 (commercio abusivo sulle aree pubbliche), nonché dall'articolo 7, comma 15-bis del codice della strada (attività' abusiva di parcheggiatore o guardiamacchine) in quanto richiamati dall'art. 9 c. 2 del citato D.L. 14/2017, comportamenti incompatibili con la vocazione e la destinazione delle aree di cui al successivo art. 5bis, quali: lo stazionamento di soggetti dediti allo spaccio o all'offerta di sostanze stupefacenti, alla commissione di reati di tipo predatorio o contro il patrimonio e di violenza sulle persone o sulle cose.

Articolo 4 – Divieto di uso di contrassegni, stemma e gonfalone del comune

1. Al di fuori di quanto previsto dalla disciplina dell'uso dello stemma del Comune e del gonfalone, è vietato usare lo stemma del Comune e la denominazione di uffici o servizi comunali, per contraddistinguere in qualsiasi modo attività private.

2. La violazione di cui al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di **FASCIA 3**.

Articolo 5 – Convivenza civile e vivibilità

1. Il Comune garantisce la civile convivenza attraverso l'attività di prevenzione e controllo del territorio al fine di tutelare i requisiti d'igiene e pubblico decoro che rappresentano presupposti consentire a ogni cittadino eguali condizioni di vivibilità. La Polizia Municipale, nei casi di contrasto o conflitto sociale, ricerca e propone soluzioni di mediazione tra le diverse esigenze.

2. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché le attribuzioni spettanti agli organi dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento, nei luoghi pubblici come nelle private dimore, di causare turbamento all'ordinata convivenza civile, recare disagio.

3. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché nei Regolamenti comunali d'igiene e smaltimento dei rifiuti, è fatto divieto a chiunque di

pregiudicare in qualsiasi modo l'igiene della propria o altrui abitazione, nonché di qualsiasi area o edificio pubblico o privato. In particolare è vietato abbandonare o depositare rifiuti sul suolo pubblico, gettare o disperdere carte, bottiglie, lattine, involucri, mozziconi di sigarette e qualsiasi altro oggetto anche di piccolo volume.

4. Fatto salvo quanto previsto dal regolamento comunale a tutela degli animali, è vietato tenere animali in modo da causare sporcizia, cattivi odori o qualsiasi altro pregiudizio all'igiene e al pubblico decoro dei luoghi pubblici e delle private dimore.

Articolo 5bis – Individuazione delle aree di cui all'art. 9 della L. 48/2017

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal comma 3 dell'art. 9 del D.L. n. 14/2017 convertito, con modificazioni, in Legge n. 48/2017, le aree urbane su cui insistono scuole, plessi scolastici e siti universitari, musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura o comunque interessati da consistenti flussi turistici, ovvero adibite a verde pubblico, alle quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo stesso sono individuate nell'Allegato 3 al presente Regolamento.

2. All'aggiornamento dell'Allegato 3 provvede la Giunta Comunale con propria deliberazione.

3. La violazione del disposto normativo di cui sopra comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 9, comma 2, del D.L. 14/2017 convertito con modificazioni con L. 48/2017, del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 300,00.

4. Contestualmente all'accertamento della condotta illecita, al trasgressore viene ordinato, nelle forme e con le modalità di cui all'articolo 10 del D.L. n. 14/2017 convertito, con modificazioni, in Legge n. 48/2017, l'allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto.

Articolo 6 Utilizzo del volontariato

1. Anche allo scopo di favorire la sensibilità della cittadinanza sui temi della convivenza civile e del decoro urbano, il Comune può avvalersi di volontari singoli o associati iscritti ad associazioni di volontariato o di promozione sociale, con le modalità, nei casi e con i limiti del quadro normativo vigente.

Capo II - DECORO URBANO E SICUREZZA URBANA

Articolo 7 - Disciplina degli orari

1. Per le finalità del Regolamento e per armonizzare lo svolgimento delle attività con le esigenze della comunità locale il Sindaco, con propria ordinanza, può determinare gli orari di apertura dei pubblici esercizi, esercizi commerciali, artigianali e di servizio, ivi compresi i circoli privati titolari di autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande e di tutte le attività con impatto sulla quiete pubblica, prevedendo anche fasce orarie differenziate.

2. Per esigenze d'interesse e sicurezza pubblica, anche in relazione a particolari categorie merceologiche e/o per porzioni circoscritte del territorio, il Sindaco può, con propria ordinanza, ridurre gli orari delle singole attività di cui al primo comma del presente articolo e/o richiedere l'assunzione di precisi impegni di cui al comma 3.

3. Ai fini dell'applicazione delle misure di cui ai commi 1 e 2 il Comune, ferme restando le valutazioni di ordine generale, può sottoscrivere accordi ai sensi dell'articolo 11 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 con i titolari delle attività di cui al comma 1 che prevedono l'assunzione di precisi impegni quali ad esempio:

- a) adottare misure idonee a evitare lo stazionamento degli avventori nelle immediate adiacenze del locale, intese come spazio pubblico interessato dall'attività, con riferimento a comportamenti degli avventori che possano determinare disturbo alle persone e/o ad altre attività, e a garantire che l'afflusso della clientela all'esercizio non costituisca disturbo della quiete pubblica e alla tranquillità delle persone o ostacolo al passaggio dei pedoni, all'accesso alle abitazioni e alle attività circostanti nonché al traffico veicolare, anche avvalendosi di personale incaricato all'ordinato svolgimento delle attività d'impresa, alla prevenzione dei rischi, alla mediazione dei conflitti;
- b) non pubblicizzare offerte speciali sull'alcol e al contempo svolgere attività d'informazione e prevenzione sugli effetti dell'abuso di alcolici, anche mediante la distribuzione di materiali informativi e la promozione di specifiche iniziative di sensibilizzazione;
- c) assicurare la formazione del personale per il mantenimento del regolare svolgimento dell'attività d'impresa;
- d) fornire a richiesta l'elenco dei dipendenti e dei collaboratori e il nominativo del soggetto che detiene la documentazione concernente i rapporti di lavoro;
- e) favorire e segnalare la possibilità di usufruire dei servizi igienici del locale anche ai non clienti;
- f) provvedere alla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani con modalità definite in accordo con il soggetto gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- g) far effettuare dall'ARPAT, a seguito di richiesta del Comune e con spese a carico dei gestori, monitoraggi dell'inquinamento acustico nell'area immediatamente circostante l'esercizio e, subordinatamente al consenso dei conduttori, nelle civili abitazioni limitrofe.

Ulteriori o differenti impegni potranno essere definiti e assunti in ragione della necessità di contemperare l'esercizio delle attività imprenditoriali con altri interessi pubblici.

4. Fatto salvo quanto previsto da altre disposizioni speciali, è particolarmente tutelata la fascia oraria compresa tra le ore 00.00 e le ore 07.00 e ogni comportamento si deve conformare a questo principio. Gli uffici pubblici, nell'autorizzare attività, eventi, spettacoli, dovranno tener conto di quanto sopra, salvo deroghe per manifestazioni di particolare rilievo cittadino.

5. Le violazioni alle ordinanze di cui ai commi 1) e 2), se non diversamente previsto dalle norme di settore, comportano una sanzione amministrativa di **FASCIA 3**.

6. La violazione degli impegni assunti con l'accordo di cui al comma 3 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di **FASCIA 3**. La reiterazione della violazione di cui al periodo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di **FASCIA 4**.

7. A prescindere dall'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista, è fatta salva la facoltà del Sindaco di intervenire con gli strumenti previsti dall'articolo 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in caso di reiterate violazioni o quando la violazione comporti una compromissione della sicurezza urbana così come definita dalla normativa vigente.

Articolo 8 - Vendita di bevande in contenitori di vetro o lattina e di bevande alcoliche

1. Al fine di garantire la sicurezza urbana, l'incolumità e la quiete pubblica, l'igiene del suolo e/o per le comprovate esigenze di prevalente interesse pubblico richiamate dal codice regionale del commercio, il Sindaco con propria ordinanza, per casi particolari e/o per aree circoscritte, può limitare, vietare o sottoporre a specifiche condizioni, la vendita di bevande alcoliche.

2. Il Sindaco può consentire la deroga alle misure di cui al comma precedente subordinatamente alla sottoscrizione con i titolari delle attività di accordi con il Comune, ai sensi dell'articolo 11 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, che prevedono l'assunzione di precisi impegni a tutela della sicurezza urbana, dell'incolumità pubblica e dell'igiene del suolo.

3. Le violazioni di cui al presente articolo comportano l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di **FASCIA 3**.

4. La violazione degli impegni assunti con l'accordo di cui al comma 3 comporta la sanzione amministrativa pecuniaria di **FASCIA 4**.

5. Nel caso di reiterate violazioni di cui ai commi precedenti o quando le violazioni comportino una compromissione della sicurezza urbana, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di **FASCIA 4**. È fatta salva la facoltà del Sindaco di intervenire con gli strumenti previsti dall'articolo 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

6. Nel caso in cui dalla violazione del presente articolo sia derivato un danno effettivo a persone, animali o cose, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di **FASCIA 4**.

Articolo 9 - Modalità di collaborazione dei gestori degli esercizi commerciali, artigianali e di servizio per la tutela della quiete, del decoro urbano e della sicurezza urbana

1 Il Comune, in accordo con le associazioni di categoria degli operatori economici, promuove un sistema integrato di azioni tese a conseguire tramite la prevenzione dei fenomeni d'illegalità, inciviltà e degrado, un'ordinata convivenza civile nella città, valorizzando il ruolo dei gestori delle attività economiche, quali luoghi di ritrovo e aggregazione anche giovanile, per l'educazione alla convivenza e la conoscenza delle regole dettate per la sicurezza sulle strade e la tutela della quiete.

2. I gestori degli esercizi commerciali, di pubblico spettacolo, artigianali e di servizio, delle attività di somministrazione alimenti e bevande nonché i gestori dei circoli privati abilitati alla somministrazione e degli assimilabili luoghi di ritrovo, ai fini di un'ottimale collaborazione con il Comune, hanno l'obbligo di adottare tutte le misure idonee a contenere il fenomeno di degrado e di disturbo alla quiete; in particolare hanno l'obbligo di:

- a) sensibilizzare gli avventori affinché all'uscita dei locali, nelle pertinenze e nelle immediate adiacenze di questi, evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, nonché all'igiene e al decoro degli spazi pubblici, invitando altresì gli stessi ad adottare comportamenti civili e rispettosi dei diritti delle persone;
- b) svolgere adeguata azione informativa all'interno e all'ingresso del locale circa l'entità delle sanzioni previste per chi disturba la quiete pubblica e per chi viola le norme poste a tutela dell'igiene.

3. I gestori delle attività di cui al comma precedente hanno l'obbligo di mantenere gli spazi pubblici o aperti al pubblico afferenti al locale liberi da ogni ingombro e rifiuto collegato con l'attività svolta e di collocare, durante l'orario di apertura, idonei contenitori di raccolta dei rifiuti.

4. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di **FASCIA 1**. In caso di reiterazione delle violazioni o quando la violazione comporti una compromissione della sicurezza urbana, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di **FASCIA 2**. È fatta salva la facoltà del Sindaco di intervenire con gli strumenti previsti dall'articolo 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

5. Chiunque viola le disposizioni del comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di **FASCIA 2**. In caso di reiterazione delle violazioni o quando la violazione comporti una compromissione della sicurezza urbana, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di **FASCIA 3**. È fatta salva la facoltà del Sindaco di intervenire con gli strumenti previsti dall'articolo 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Articolo 10- Obblighi dei gestori degli esercizi commerciali, artigianali e di servizio rivolti al pubblico

1. I gestori dei locali destinati ad attività lavorative come esercizi pubblici o commerciali, artigianali o industriali, circoli privati, o attività di servizio al pubblico, o altro luogo di ritrovo, fermo restando gli obblighi imposti dalla normativa vigente e dal regolamento comunale sulle emissioni rumorose nonché il rispetto delle disposizioni dell'autorità in

relazione a singoli eventi, hanno l'obbligo di controllare il volume delle emissioni sonore musicali e di impedire schiamazzi da parte degli avventori specie nelle ore notturne.

2. Salvo quanto previsto dal codice della strada ai soggetti di cui al comma 1 è vietato intralciare o mettere in pericolo, in qualsiasi modo, la libera e sicura circolazione di persone con ridotta capacità di deambulazione. Gli uffici pubblici, nell'autorizzare o consentire attività, eventi o spettacoli, possono imporre prescrizioni a tutela delle persone con ridotta capacità di deambulazione.

3. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo comporta la sanzione amministrativa pecuniaria di **FASCIA 2**. In caso di reiterazione delle violazioni o quando la violazione comporti una compromissione della sicurezza urbana, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di **FASCIA 3**. È fatta salva la facoltà del Sindaco di intervenire con gli strumenti previsti dall'articolo 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Articolo 11 - Salvaguardia della sicurezza, del decoro e della decenza

1. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali e, salvo che il fatto costituisca reato, a salvaguardia della sicurezza e del decoro del territorio del Comune è vietato:

- a) manomettere, diminuire la funzionalità o in qualsiasi modo danneggiare l'area pubblica o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi manutentivi, eseguiti nel rispetto delle norme in proposito dettate;
- b) deturpare, danneggiare, imbrattare con disegni, adesivi, scritte e simili, monumenti, edifici pubblici o facciate di edifici privati, le attrezzature, la pavimentazione e la segnaletica stradale, gli arredi o i veicoli pubblici e quant'altro sia posto alla fruizione della comunità, o lasciato alla pubblica fede;
- c) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
- d) salire o arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate e altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi a essi;
- e) appoggiare o legare veicoli ovvero qualsiasi oggetto ai monumenti e relative barriere di protezione, superare le recinzioni apposte dall'Autorità, entrare anche parzialmente nelle vasche e nelle fontane o gettarvi o immergervi oggetti, tranne nei casi in cui la tradizione prevede di lanciarvi monete. Le monete stesse, una volta lanciate, appartengono al Comune o al gestore del luogo appositamente autorizzato dall'Ente per i fini cui sono destinati, ed è proibito a chiunque altro di impossessarsene senza specifica autorizzazione;
- f) collocare, appoggiare, legare i velocipedi su: barriere di protezione di monumenti, altri elementi di arredo urbano qualora rechi intralcio alla circolazione pedonale e carrabile, altri manufatti prospicienti immobili di rilevante valore architettonico, salvo nei luoghi espressamente consentiti. Salvo quanto previsto dal codice della strada è vietato depositare veicoli, carriole e simili sotto i portici, nei sottopassaggi, a ridosso delle vetrine o degli accessi ai locali, nonché in altri luoghi dove possano arrecare intralcio;

- g) ostruire o fare inversione al corso d'acqua dei fossati, dei canali, o dei laghetti, nonché versarvi solidi o liquidi o sostanze comunque inquinanti;
- h) compiere in qualsiasi luogo pubblico aperto o esposto al pubblico, atti di pulizia personale fuori dei luoghi all'uopo destinati;
- i) in luoghi pubblici o aperti al pubblico sputare, orinare ovvero defecare fuori dai luoghi all'uopo destinati.

2. Tutti gli spazi del territorio comunale devono essere fruiti con modalità tali da rispettarne il valore storico e il decoro, ed è pertanto vietato:

- a) gettare o abbandonare carte, bottiglie e qualsiasi altro tipo di rifiuto solido o versare liquidi al di fuori degli appositi contenitori;
- b) compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrari al pubblico decoro o all'igiene, o che possano recare molestia, disagio o raccapriccio alle persone, o che possano essere causa di pericoli o inconvenienti;
- c) vendere, offrire merci o servizi con grida, ovvero con altri comportamenti molesti;
- d) vendere, offrire merci o servizi davanti agli ingressi degli ospedali, salvo specifica autorizzazione;
- e) creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno delle strutture pubbliche e a uso pubblico, nonché utilizzare le medesime in modo difforme da quello stabilito;
- f) compiere atti che possano offendere la pubblica decenza tra cui esibire parti intime del corpo in luoghi pubblici, aperti o esposti al pubblico;
- g) collocare o affiggere manifesti fuori degli spazi destinati dal Comune, collocare affiggere o appendere lucchetti, oggetti di ricordo, fotografie, manifesti, scritti e disegni, striscioni e simili, tranne nei casi espressamente autorizzati, su muri, lampioni, recinzioni, siepi, barriere di protezione di monumenti, su altri elementi di arredo urbano, manufatti pubblici o esposti al pubblico;
- h) stendere panni su suolo pubblico o all'esterno delle abitazioni in vista della pubblica via.

3. All'interno dei circuiti dei corsi mascherati organizzati in occasione della ricorrenza del carnevale, oltre che negli altri luoghi ove si svolgono manifestazioni nazionali e locali è vietato l'uso improprio di oggetti quali bastoni di gomma, martelli di gommapiuma e altri oggetti similari. E' vietato altresì l'impiego di prodotti e sostanze, compresi congegni, contenitori e sacchetti, spruzzare o a versare schiumogeni o liquidi di qualsiasi natura, atti a:

- a) imbrattare, molestare o arrecare danno alle persone e alle cose;
- b) insudiciare e deturpare il suolo e i beni esposti al pubblico.

Fa eccezione al divieto di cui al periodo precedente l'uso di coriandoli e stelle filanti anche spray.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di **FASCIA 1**. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui al periodo precedente il Comune ha facoltà di provvedere alla rimozione di quanto abusivamente collocato, ovvero di ordinarne la copertura in via d'urgenza.

5. Nel caso in cui dalla violazione del presente articolo sia derivato un danno effettivo a persone, animali o cose, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di **FASCIA 4**.

Articolo 12 - Tutela dell'incolumità e dell'igiene pubblica

1. Per la tutela dell'incolumità e della igiene pubblica è vietato:

- a) ammassare ai lati delle case, innanzi alle medesime, oltre che sui balconi o terrazzi, oggetti inutilizzati o inutilizzabili di qualsiasi natura, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali o di forza maggiore, ovvero quando ciò sia reso necessario in attuazione delle disposizioni per la raccolta di rifiuti, a condizione che questi siano rimossi nel più breve tempo possibile;
- b) procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, effetti lettereci, stracci, tovaglie, o simili, quando ciò determini insudiciamento;
- c) compiere su area pubblica o di uso pubblico operazioni di lavaggio di persone, animali, cose e in particolare veicoli;
- d) scaricare su suolo pubblico acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private;
- e) gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere;
- f) spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;
- g) tenere le ringhiere e le reti di cinta di aree private in cattivo stato di manutenzione o con punte o sporgenze pericolose;
- h) è vietato esporre all'aperto, per determinarne l'essiccamento o altra finalità, parti di animali putrescibili o deperibili di qualsiasi natura e provenienza.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di **FASCIA 3**. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui al periodo precedente il Comune ha facoltà di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi o delle condizioni di sicurezza, a spese del trasgressore e dell'obbligato in solido.

3. Nel caso in cui dalla violazione del presente articolo sia derivato un danno effettivo a persone, animali o cose, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di **FASCIA 4**.

Articolo 13 - Lancio di sassi e altri oggetti, di liquidi, e uso di mezzi recanti molestia

1. E' fatto divieto lanciare sassi o altri oggetti, sostanze o liquidi in luogo pubblico o privato, anche al di fuori delle strade, mettendo in pericolo o bagnando o imbrattando le persone o le aree pubbliche recando fastidio a chiunque.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di **FASCIA 3**.

3. Nel caso in cui dalla violazione del presente articolo sia derivato un danno effettivo a persone, animali o cose, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di **FASCIA 4**.

Articolo 14 - Accensione fuochi, esalazioni moleste e nocive

1. Salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di pubblica sicurezza ed ambientale, in tutto il territorio del Comune è vietato bruciare foglie, sterpi e qualsiasi altro materiale, salvo specifica autorizzazione.

2. E' fatto inoltre divieto a chiunque, nell'esercizio di qualsiasi attività, lavorativa o meno, di produrre esalazioni moleste e nocive verso luoghi pubblici o privati.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di **FASCIA 3**.

4. Nel caso in cui dalla violazione del presente articolo sia derivato un danno effettivo a persone, animali o cose, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di **FASCIA 4**.

Articolo 15 - Prevenzione d'incendi e di esplosioni

1. Allo scopo di prevenire incendi ed esplosioni è vietato:

- a) effettuare accensioni pericolose, anche con energia elettrica; accendere polveri, liquidi infiammabili o fuochi, o gettare oggetti accesi nelle strade, parchi, giardini pubblici, aree verdi, nei contenitori di rifiuti, nelle zone boschive o in qualsiasi luogo pubblico o privato non adibito allo scopo o non autorizzato;
- b) usare, manipolare o travasare a contatto del pubblico prodotti esplosivi e gas al di fuori dei luoghi a ciò appositamente destinati e autorizzati;
- c) usare fiamme libere per lavori d'impianti, in cisterne, in tubazioni in cui possano esservi tracce di prodotti infiammabili o esplosivi;
- d) depositare ovvero abbandonare in luoghi di pubblico transito recipienti, serbatoi, cisterne o bombole vuote ovvero contenenti sostanze infiammabili o esplosivi o loro residui;
- e) lasciare incustoditi veicoli contenenti quanto indicato nella lettera precedente nelle adiacenze di fabbricati o di altri luoghi frequentati da persone, salvo quanto previsto dalla normativa ADR e dagli specifici regolamenti in materia;
- f) porre, lasciar cadere o disperdere sul suolo pubblico materie infiammabili che possano essere causa d'inquinamento o d'incendio;
- g) impedire o intralciare in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo l'accesso o l'uso di mezzi installati o predisposti per la prevenzione d'incendi.

2. Davanti alle uscite di sicurezza debitamente segnalate è vietato lasciare veicoli in sosta ovvero in maniera tale da intralciare il libero deflusso delle persone.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di **FASCIA 3**. Fermo restando l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al periodo precedente, gli organi accertatori hanno facoltà di far rimuovere i veicoli e gli oggetti, con spese a carico del trasgressore e dell'obbligato in solido.

4. Nel caso in cui dalla violazione del presente articolo sia derivato un danno effettivo a persone, animali o cose, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di **FASCIA 4**.

Articolo 16 - Precauzioni per talune attività a contatto con i luoghi pubblici

1. Gli offendicula (filo spinato, cocci aguzzi, frammenti di vetro, chiodi, punte acuminate, fili elettrificati, ecc.) e ogni manufatto o attrezzatura esposta al potenziale contatto con il pubblico dovranno essere installati o posizionati o protetti in modo da non causare pericolo per la collettività.

2. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è punito con la sanzione di **FASCIA 1**.

3. Nel caso in cui dalla violazione del presente articolo sia derivato un danno effettivo a persone, animali o cose, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di **FASCIA 4**.

Articolo 17 - Movimentazione di oggetti pericolosi

1. Fatte salve le disposizioni previste da leggi statali e regionali, è fatto divieto di trasportare, caricare e scaricare anche a mano, senza le opportune precauzioni ogni oggetto pericoloso per le persone.

2. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è punito con la sanzione di **FASCIA 2**.

3. Nel caso in cui dalla violazione del presente articolo sia derivato un danno effettivo a persone, animali o cose, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di **FASCIA 4**.

Articolo 18 - Installazione di tralicci, gru e altri impianti di sollevamento

1. Fermo restando l'osservanza di quanto previsto dalle norme in materia, l'installazione di tralicci, di pali di sostegno, d'intelaiature, di ponti di fabbrica, di gru o di altri impianti di sollevamento deve essere effettuata secondo le regole della buona tecnica, in modo da evitare qualsiasi pericolo per chi si trovi sul suolo pubblico o aperto al pubblico, oltre che agli addetti ai lavori.

2. Tali impianti, anche se realizzati su aree private, devono essere ancorati solidamente e disposti in modo da impedire la loro caduta sul suolo pubblico o aperto al pubblico o sulle altrui proprietà.

3. Salvo quanto previsto dalle specifiche normative in materia, i bracci delle gru, nei momenti d'inattività, devono essere lasciati in modo da offrire la minima resistenza al vento e privi di carichi sospesi sopra aree pubbliche o aperte al pubblico o sulle altrui proprietà. Altresì non possono essere effettuate manovre con carichi sospesi sopra aree pubbliche o aperte al pubblico, salvo quanto previsto dalle specifiche normative in materia.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di **FASCIA 2**.

5. Nel caso in cui dalla violazione del presente articolo sia derivato un danno effettivo a persone, animali o cose, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di **FASCIA 4**.

Articolo 19 - Attività di verniciatura e sabbiatura

1. Ogni verniciatura fresca prospiciente la pubblica via o aree frequentate qualora sia potenzialmente a contatto con i passanti, deve essere adeguatamente segnalata con cartelli e protetta in modo da non recare nocumento ad alcuno.

2. E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate, imbiancare facciate o muri di recinzione, ovvero a qualsiasi altra attività, di apporre ripari e segnalazioni per evitare molestia o danni a persone animali o cose.

3. E' vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbiatura senza l'uso d'impianti di captazione idonei a evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante.

4. Nei cantieri edili, le operazioni di sabbiatura dovranno essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua, etc.) idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare nelle strade o in altre proprietà.

5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di **FASCIA 2**.

Articolo 20 - Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci

1. Chiunque carichi, scarichi o trasporti merci o altre materie di qualsiasi specie, causando ingombro o sporcando il suolo pubblico, deve effettuarne immediatamente lo sgombero e la pulizia.

2. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma precedente è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di **FASCIA 1**.

Articolo 21 - Apertura di botole e chiusini

1. Sul suolo pubblico o su area aperta al pubblico è vietato sollevare o aprire caditoie, chiusini, botole o pozzetti senza autorizzazione, salvo i casi di assoluta necessità e urgenza, nel rispetto di ogni misura di sicurezza e di tutte le cautele atte a impedire qualsiasi danno a persone, animali e cose, compreso il ripristino dello stato dei luoghi.

2. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma precedente è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di **FASCIA 2**.

3. Nel caso in cui dalla violazione del presente articolo sia derivato un danno effettivo a persone, animali o cose, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di **FASCIA 4**.

Articolo 22 - Protezione di pozzi, cisterne, scavi, cave e fosse

1. I pozzi e le cisterne devono avere le bocche o le sponde munite d'idoneo parapetto di chiusura o di altri ripari atti a impedire che vi cadano persone, animali o cose.

2. Gli scavi, le cave e le fosse esistenti in luoghi accessibili, devono essere opportunamente segnalati, delimitati e idoneamente protetti a tutela dell'incolumità pubblica e privata.

3. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di **FASCIA 2**. Ferma restando l'applicazione della sanzione di cui al periodo precedente, il Comune ha facoltà di provvedere alla messa in sicurezza dei luoghi, a spese del trasgressore e dell'obbligato in solido.

4. Nel caso in cui dalla violazione del presente articolo sia derivato un danno effettivo a persone, animali o cose, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di **FASCIA 4**.

Articolo 23 - Sicurezza degli edifici pubblici o privati

1. Ferme restando le disposizioni in materia di sicurezza e quanto disposto dagli specifici regolamenti comunali, è fatto obbligo di:

- a) mantenere ogni edificio, pubblico o privato e le sue pertinenze, in buono stato di manutenzione e pulizia, in modo da prevenire pericoli, cadute, allagamenti;
- b) mantenere in sicurezza gli edifici per quanto riguarda il peso degli arredi, dei depositi e della tipologia degli oggetti ivi presenti;
- c) mantenere gli impianti presenti nelle abitazioni, o nelle loro pertinenze, secondo le regole della buona tecnica, in modo da non arrecare danno o molestia a causa di rumori, vibrazioni, scuotimenti o altre emanazioni.

2. In caso di non utilizzo degli edifici, gli stessi dovranno essere mantenuti chiusi in sicurezza e secondo i principi di decoro. Inoltre, dovranno essere attuati tutti gli accorgimenti possibili al fine di evitare indebite intrusioni, occupazioni abusive e danneggiamenti, chiudendo efficacemente tutte le zone di accesso agli edifici e alle pertinenze degli stessi.

3. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di **FASCIA 2**. Ferma restando l'applicazione della sanzione di cui al periodo precedente il Comune ha facoltà di provvedere alla messa in sicurezza dei luoghi, a spese del trasgressore e dell'obbligato in solido.

4. Nel caso in cui dalla violazione del presente articolo sia derivato un danno a persone, animali o cose, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di **FASCIA 4**.

Articolo 24 - Recinzione e manutenzione di terreni

1. I terreni devono essere mantenuti in buone condizioni e puliti da parte di chi ne ha la disponibilità, evitando accumuli di sterpaglie, allo scopo di prevenire il proliferare di animali.

2. I proprietari di terreni devono adottare tutte le opportune cautele al fine di impedire lo scarico dei rifiuti da parte di chiunque.

3. Fatto salvo quanto previsto dal codice della strada, è fatto obbligo evitare che siepi o piantagioni fuoriescano dalle recinzioni causando danno o pericolo.

4. Fermo restando quanto previsto nei regolamenti comunali in materia, le recinzioni devono essere realizzate con materiali idonei, solidamente ancorati in modo tale da evitare qualsiasi pericolo per l'incolumità pubblica o privata.

5. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di **FASCIA 2**. Ferma restando l'applicazione della sanzione di cui al periodo precedente il Comune ha facoltà di provvedere alla messa in sicurezza dei luoghi, a spese del trasgressore e dell'obbligato in solido.

Articolo 25 - Disposizioni atte a prevenire la proliferazione delle zanzare

1. Al fine di prevenire la proliferazione delle zanzare e in particolare della cosiddetta zanzara tigre (*Aedes Albopictus*), dal 1° marzo fino al 30 novembre è vietato abbandonare oggetti e contenitori di qualsiasi natura e dimensione dove possa raccogliersi l'acqua, ivi compresi pneumatici, bottiglie, bidoni, lattine, barattoli e simili.

2. È altresì fatto obbligo di:

- a) procedere alla sostituzione periodica, almeno settimanale, dell'acqua raccolta in sottovasi, secchi, bacinelle, annaffiatori, cisterne ecc. e provvedere alla loro accurata pulizia;
- b) provvedere a ispezionare, pulire e trattare periodicamente le caditoie per la raccolta dell'acqua piovana presenti in giardini e cortili privati e, possibilmente, in assenza di precipitazioni, dotarle di reti antizanzare; l'acqua presente nelle caditoie di raccolta delle acque meteoriche dovrà essere trattata con prodotti di sicura efficacia larvicida o adulticida. La documentazione di acquisto dei prodotti usati o l'attestazione dell'avvenuto trattamento rilasciata dalle imprese dovrà essere conservata allo scopo di poter essere esibita in caso di controlli. Indipendentemente dalla periodicità, il trattamento deve essere praticato dopo ogni pioggia, pulendo i tombini prima di iniziare il trattamento larvicida;
- c) introdurre filamenti di rame nei piccoli contenitori d'acqua che non possono essere rimossi, quali i vasi portafiori dei cimiteri, ovvero, nel caso di contenitori di fiori finti, sabbia fino al completo riempimento degli stessi;
- d) introdurre nelle fontane e nei laghetti ornamentali pesci larvivori, tipo pesci rossi;
- e) assicurare lo stato di efficienza degli impianti idrici dei fabbricati, dei locali annessi e degli spazi di pertinenza, onde evitare raccolte, anche temporanee, d'acqua stagnante;
- f) coprire con teli di plastica o zanzariere i bidoni contenenti acqua piovana da utilizzare per l'irrigazione;
- g) controllare che grondaie e caditoie non siano otturate, mantenendo in efficienza i relativi sistemi di raccolta e di smaltimento delle acque piovane;
- h) consentire, in caso di presenza di potenziali focolai all'interno di proprietà private, l'ingresso al personale del gestore dei rifiuti affinché possa procedere al necessario controllo;
- i) alle aziende che per le loro necessità produttive dispongono di vasche o bacini di accumulo dell'acqua (aziende del settore tessile, cantieri edili, aziende vivaistiche), provvedere alla relativa disinfestazione con la periodicità prevista in rapporto al prodotto insetticida utilizzato;

- j) alle aziende che gestiscono attività di ricambio pneumatici e le aziende che a qualsiasi titolo li detengono, provvedere a stocarli in maniera tale da impedire qualsiasi raccolta di acqua al loro interno;
- k) alle aziende che esercitano attività di rottamazione veicoli provvedere, con periodicità almeno mensile, alla disinfestazione delle aree scoperte dove viene svolta l'attività.

3. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di **FASCIA 1**. Ferma restando l'applicazione della sanzione di cui al periodo precedente il Comune ha facoltà di provvedere all'adozione di tutte le misure necessarie a garantire la finalità del presente articolo, a spese del trasgressore e dell'obbligato in solido.

Articolo 26 - Conduzione e custodia di cani e altri animali

1. Fatte salve le norme penali, le norme statali e regionali in materia, nonché il Regolamento comunale per la tutela degli animali, in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso o passaggio condominiale, è fatto obbligo ai detentori di cani di utilizzare il guinzaglio e, qualora gli animali possano determinare danni o disturbo o spavento, anche apposita museruola. In ogni caso i cani devono essere tenuti in modo da non aggredire, recare molestia o spavento, ovvero recare danno a persone o cose, né da poter oltrepassare le recinzioni invadendo, incustoditi, luoghi pubblici o privati. Si considerano come privi di museruola i cani che, sebbene ne siano muniti, riescano a mordere.

2. Il possesso e la conduzione di cani pericolosi, appartenenti alle razze elencate in appositi provvedimenti emanati da autorità nazionali, regionali, provinciali e comunali, è vietato ai soggetti elencati negli stessi provvedimenti, nonché ai minorenni, ai soggetti sottoposti ad amministrazione di sostegno, agli interdetti e agli inabilitati per infermità. Chiunque possieda un cane di cui sopra ha comunque l'obbligo di stipulare un'adeguata polizza assicurativa specifica per danni causati a terzi dal cane stesso. In caso di mancata stipula della polizza il cane è soggetto a sequestro amministrativo e sarà restituito al proprietario una volta che la polizza sia stata stipulata e attivata. Per la durata del sequestro il Comune si prenderà cura delle condizioni di salute dell'animale a spese dell'obbligato.

3. Per la conduzione dei cani sopra descritti in luogo pubblico o aperto al pubblico e luoghi condominiali, dove non sia disposto altrimenti, è fatto obbligo di utilizzare sempre il guinzaglio di lunghezza non superiore a 2 metri e la museruola integrale, ad eccezione dei cani appartenenti agli organi di polizia, di protezione civile e a servizio di persone ipovedenti o non vedenti.

4. E' vietato impedire o intralciare in qualsiasi modo gli addetti all'accalappiamento di cani nell'esercizio delle loro funzioni.

5. Chiunque detiene a qualsiasi titolo animali, di qualsiasi razza o specie, ha l'obbligo di adottare tutte le cautele affinché i medesimi non procurino disturbo o spavento o danno a persone, animali o cose.

6. In luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso è vietato condurre cani o altri animali non detenendo le attrezzature o gli strumenti opportuni per contenere o rimuovere

gli escrementi, ovvero omettendo di raccogliere immediatamente gli escrementi stessi qualora vengano depositati in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso, ad eccezione dei non vedenti con cani guida.

7. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di **FASCIA 1**.

8. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 6, è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'articolo 40, comma 1, lettera J) della Legge Regionale Toscana 20 ottobre 2009, n. 59 e s.m.i., in relazione alla violazione di cui all'articolo 22 della medesima legge.

9. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di **FASCIA 3**.

10. Nel caso in cui dalla violazione del presente articolo sia derivato un danno effettivo a persone, animali o cose, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di **FASCIA 4**.

Articolo 27 - Disturbo alla pubblica quiete procurato da animali

1. Fatto salvo quanto previsto nei regolamenti condominiali, è fatto obbligo ai proprietari o detentori di cani o altri animali, di adottare le cautele necessarie al fine di evitare disturbo alla pubblica quiete e al riposo, anche di persone singole, con particolare riguardo alla fascia oraria 22 – 07.

2. Chiunque viola la disposizione di cui al comma 1 relativamente alla fascia oraria 22 - 07 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di **FASCIA 1**.

Articolo 28 - Divieto di bivacco e accattonaggio

1. Ai fini della salvaguardia della qualità della vita, del decoro e della sicurezza urbana è vietato:

- a) occupare abusivamente spazi pubblici o a fruizione collettiva;
- b) sedersi, sdraiarsi o soggiornare sui monumenti, sui sacrali delle chiese e dei luoghi destinati al culto o alla memoria dei defunti;
- c) ostacolare la circolazione pedonale o intralciare in qualsiasi modo l'accesso agli edifici, pubblici o privati e alle attività di vario genere ivi situate;
- d) effettuare qualsiasi forma di accattonaggio molesto o che causi intralcio o pericolo alla circolazione veicolare o pedonale;
- e) raccogliere, per qualsiasi motivo, questue, elemosine, fondi o firme causando molestie o disturbo ai passanti, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni sull'occupazione del suolo pubblico;
- f) avvicinarsi ai veicoli in circolazione sulle strade pubbliche o a uso pubblico al fine di chiedere elemosina, ovvero offrire merci o servizi, quali la pulizia o il lavaggio di vetri o di altre parti del veicolo;
- g) utilizzare animali di qualsiasi specie ed età per la pratica dell'accattonaggio.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di **FASCIA 2**. Si applica inoltre la sanzione amministrativa accessoria del sequestro amministrativo finalizzato alla confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione o che ne sono il prodotto.

Articolo 29 - Divieto di campeggio attendamenti e simili

1. In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi e altre aree di uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio, attendamento e similari, fuori dalle aree appositamente attrezzate o dai casi espressamente autorizzati.

2. Con apposito provvedimento possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate esigenze o per situazioni di emergenza.

3. E' vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, effettuare lo scarico di dette acque fuori delle strutture appositamente dedicate.

4. La Polizia Municipale è tenuta a garantire il rispetto della disposizione di cui al primo comma, con le modalità più opportune, anche richiedendo, se del caso, la collaborazione delle Forze di Polizia. Agli altri Servizi del Comune e a chiunque tenuto per legge è fatto obbligo di collaborare con gli organi di polizia per l'attuazione di quanto sopra disposto.

5. Salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato o costituisca più grave illecito amministrativo, la violazione delle prescrizioni delle disposizioni di cui al comma 1 è soggetta, per ciascuna violazione accertata, alla sanzione amministrativa pecuniaria di **FASCIA 4**. Ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, resta salva la facoltà di procedere al sequestro amministrativo ai fini della confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione amministrativa o che ne sono il prodotto.

6. La violazione delle prescrizioni di cui al comma 3 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di **FASCIA 2**, con l'obbligo a carico del responsabile dell'immediata ripulitura dei luoghi.

Articolo 29bis - Sovraffollamento dei locali destinati ad abitazione

1. Nei locali destinati ad abitazione è vietata la permanenza di persone in numero superiore alla relativa capacità abitativa.

2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si definisce "permanenza" la dimora, anche temporanea, di persone in un'abitazione, non qualificabile come mera ed occasionale visita di cortesia.

3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si considera "adeguato" un alloggio in cui la permanenza di persone rispetta i parametri indicati dall'art.2 e 3 del D.M. Sanità 5 luglio 1975.

Si considera "inadeguato" un alloggio in cui la permanenza di persone è in numero superiore ad 1 rispetto ai parametri indicati dall'art.2 e 3 del D.M. Sanità 5 luglio 1975.

Si considera “sovraffollato” un alloggio, con superficie fino a mq.45, in cui la permanenza di persone è in numero superiore a 2 rispetto ai parametri indicati dall’art.2 e 3 del D.M. Sanità 5 luglio 1975 se di superficie fino a mq.45, ed in numero superiore a 3 se di superficie superiore, così come indicato nella sottostante tabella.

Superficie alloggio	ADEGUATO	INADEGUATO	SOVRAFFOLLATO
≤ 30 MQ	1 persona	2 persone	> 2 persone
> 30 ≤ 45 MQ	2 persone	3 persone	> 3 persone
> 45 ≤ 60 MQ	3 persone	4 persone	> 4 persone
> 60 ≤ 75 MQ	4 persone	5 persone	> 5 persone
> 75 ≤ 90 MQ	5 persone	6 persone	> 6 persone
> 90 ≤ 105 MQ	6 persone	7 persone	> 7 persone
> 105 ≤ 120 MQ	7 persone	8 persone	> 8 persone
> 120 ≤ 135 MQ	8 persone	9 persone	> 9 persone
Per ogni 10 MQ ulteriori	+ 1 persona	+ 1 persona	+ 1 persona

4. Sono esclusi dal computo i minori degli anni tre.

5. Salvo che il fatto non comporti pregiudizio delle condizioni igienico-sanitarie dell’abitazione, la violazione delle prescrizioni di cui al secondo comma del presente articolo comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di FASCIA 2 in caso di alloggio “inadeguato” e di FASCIA 4 per ogni persona in soprannumero, in caso di alloggio “sovraffollato”.

6. La Polizia Municipale o altro organo di polizia, all’atto dell’accertamento della violazione, diffida i trasgressori a sgomberare l’abitazione dalle persone eccedenti entro i sette giorni successivi. La predetta diffida va notificata al proprietario dell’abitazione se diverso dal trasgressore. Nel caso di inottemperanza, si applica, nei confronti delle persone diffidate, una sanzione amministrativa pecuniaria di FASCIA 4.

7. Qualora dalla permanenza di persone in numero superiore ai parametri indicati dall’art.2 e 3 del D.M. Sanità 5 luglio 1975, ovvero dalla tabella di cui sopra, derivi pregiudizio delle condizioni igienico-sanitarie dell’abitazione, accertato dal competente Servizio dell’A.S.L. territoriale, il Sindaco con propria ordinanza, ai sensi dell’art. 50 del D. L.vo 267/2000, ordina lo sgombero dell’abitazione nonché il divieto di utilizzo fino a quando non sarà data prova dell’avvenuto ripristino delle condizioni igienico-sanitarie, nonché dell’adeguatezza del numero delle persone presenti all’interno dell’abitazione.

8. Delle violazioni di cui al secondo e quinto comma del presente articolo, rispondono in concorso tra loro i titolari di diritti reali o personali di godimento, ovvero chiunque abbia di fatto la materiale disponibilità dell’abitazione.

9. Delle sanzioni di cui al secondo e quinto comma del presente articolo, risponde in solido il proprietario dell’abitazione, salvo che risulti estraneo alla violazione.

Articolo 29ter - Occupazione di altri locali a fini abitativi

1. E’ vietato l’utilizzo, al fine di abitarvi o di soggiornarvi, dei locali accessori delle abitazioni (spazi tecnici, magazzini, garages, ecc.), dei locali aventi altra destinazione (magazzini-depositi, laboratori, fabbriche, negozi, ecc.) o dei locali abitativi privi di abitabilità/agibilità.

2. È fatto obbligo ai titolari di diritti reali o personali di godimento, ovvero a chiunque legittimamente disponga dell’immobile, di vigilare sul rispetto del divieto di cui al comma precedente, laddove la predetta violazione sia commessa da terzi.

3. Costituisce elemento istruttorio sufficiente per l'accertamento della violazione di cui ai commi precedenti la rilevazione da parte degli agenti accertatori nei predetti locali, di giacigli o attrezzature minimali, destinate a tal fine.

4. Chiunque viola le disposizioni del primo e del secondo comma del presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di fascia 4.

5. La Polizia Municipale o altro organo di polizia, all'atto dell'accertamento della violazione diffida i trasgressori a ripristinare le normali condizioni di utilizzo dei locali, entro e non oltre il termine di 48 ore. La diffida è inoltrata per iscritto al proprietario dell'abitazione se diverso dal trasgressore. Nel caso di inottemperanza alla diffida, si applica, nei confronti delle persone diffidate, una sanzione amministrativa pecuniaria di fascia 4.

6. Qualora dalla permanenza di persone nei locali di cui sopra derivi pregiudizio delle condizioni igienico-sanitarie dei luoghi, accertato dal competente Servizio dell'A.S.L. territoriale, il Sindaco con propria Ordinanza, ai sensi dell'art. 50 del D. L.vo 267/2000, ordina l'immediato ripristino delle condizioni igieniche.

7. Delle violazioni di cui al primo e secondo comma del presente articolo, risponde in solido il proprietario dell'abitazione, salvo che risulti estraneo alla violazione.

Articolo 30 - Prostituzione su suolo pubblico

1. In tutto il territorio comunale è vietato a chiunque sostare sul suolo pubblico, in luoghi pubblici, ovvero aperti o in vista del pubblico, in atteggiamento che connoti l'attività di meretricio. In particolare è vietata l'attività di prostituzione su strada che offenda la pubblica decenza ovvero turbi il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui essi sono destinati.

2. In tutto il territorio comunale è vietato a chiunque, in luoghi pubblici, ovvero aperti o in vista del pubblico, contrattare ovvero concordare prestazioni sessuali a pagamento, oppure intrattenersi, anche solo per chiedere informazioni, con soggetti che esercitano palesemente l'attività di prostituzione nei luoghi di cui al comma precedente o che, per l'atteggiamento o per le modalità comportamentali, manifestino comunque l'intenzione di esercitare l'attività consistente in prestazioni sessuali. Se l'interessato è a bordo di un veicolo la violazione si concretizza anche con la semplice fermata al fine di contattare il soggetto dedito al meretricio. Consentire la salita sul proprio veicolo di uno o più soggetti come sopra identificati costituisce palese conferma dell'avvenuta violazione della presente norma.

3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative previste da leggi e regolamenti, chiunque viola il presente articolo al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di **FASCIA 3**. Chiunque viola il presente articolo al comma 2 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di **FASCIA 4**. Resta salva la facoltà del sequestro cautelare, ai fini della confisca, delle cose che servono o furono destinate a commettere la violazione amministrativa o che ne sono il prodotto, ai sensi dell'articolo 13 Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 31 - Uso dei dispositivi antifurto

1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, l'emissione sonora dei dispositivi acustici antifurto deve essere intervallata e non può superare in ogni caso:

- a) la durata continuativa di tre minuti;

b) un periodo massimo complessivo di emissione, compresi gli intervalli, di 15 minuti.

2. Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto deve impedire che il difettoso funzionamento del sistema d'allarme possa arrecare disturbo. A tal fine è possibile esporre all'esterno degli edifici e in modo visibile una targhetta contenente i dati identificativi e il recapito telefonico di un soggetto reperibile, in grado di far cessare il disturbo ovvero utilizzare altri accorgimenti idonei allo scopo. Per gli edifici in uso a enti pubblici, è fatto obbligo ai rispettivi responsabili di comunicare alla Polizia Municipale il recapito telefonico di personale in grado di intervenire prontamente per far cessare il disturbo.

3. Fatto salvo quanto previsto in materia dal codice della strada nel caso di difettoso funzionamento del sistema di allarme posto su veicolo, la Polizia Municipale o altro organo di polizia può disporre la rimozione del veicolo ovvero ogni altro adempimento tecnico a cura di personale qualificato per eliminare il disturbo, con spese a carico del trasgressore.

4. In caso di assoluta necessità ovvero qualora le circostanze di tempo e di luogo lo rendano necessario, gli organi di polizia hanno facoltà di provvedere alla disattivazione dell'impianto antifurto, avvalendosi di personale dei Vigili del Fuoco ovvero di altro personale tecnico, con spese a carico del proprietario o conduttore dell'immobile.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 ed al comma 2, primo periodo, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di **FASCIA 2**. Nel caso di edifici in uso a enti pubblici, della violazione risponde il responsabile dell'edificio stesso.

6. La violazione di cui al comma 2, ultimo periodo, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria di **FASCIA 1**.

Articolo 32 - Emissioni di fumo

1. Fermo restando quanto disposto dalle norme di legge in materia d'inquinamento atmosferico e dal regolamento comunale d'igiene, è proibito sollevare polvere, provocare emissioni di fumo, pulviscolo, limature, fuliggine, vapori ed esalazioni che arrechino danno o molestia. In particolare è vietato provocare emissioni di fumo, facendo bruciare materiali di qualsiasi tipo, compresi materiali di varia natura presenti nei cantieri edili.

2. L'uso di bracieri, griglie e barbecue è consentito su aree pubbliche appositamente attrezzate e sulle aree private purché non provochi immissioni di fumo che rechino danno o grave molestia.

3. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di **FASCIA 2**.

Articolo 33 - Divieto di suoni e schiamazzi

1. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché nel Regolamento comunale delle attività rumorose, è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento, nei luoghi pubblici come nelle private dimore, disturbare la pubblica quiete e la tranquillità delle persone. In particolare:

- a) in luoghi privati, nelle piazze, strade o altri spazi pubblici, a uso pubblico o aperti al pubblico, è vietato emettere grida, schiamazzi o altre emissioni sonore tali da arrecare disturbo o molestia;
- b) nelle piazze, strade o altri spazi pubblici o aperti al pubblico è vietato l'uso di qualsiasi strumento idoneo a produrre o diffondere musica o altri suoni amplificati e tali da recare disturbo o molestia, salvo espressa autorizzazione rilasciata dal Comune;
- c) nelle abitazioni private gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi e utensili di qualsiasi specie devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore e dei rumori entro limiti tali da non recare molestia o disturbo;
- d) Fermo restando i rispettivi regolamenti condominiali, all'interno degli edifici condominiali sono vietati altresì quei comportamenti che, mediante schiamazzi, eccesso di rumore o abuso di strumenti sonori, arrechino disturbo e turbamento alla tranquillità, ledano la civile convivenza o determinino lo scadimento della qualità della vita comune.
- e) all'interno degli edifici condominiali in cui vige l'obbligo della nomina dell'amministratore, i comportamenti di cui alla precedente lettera d) sono oggetto dei rispettivi regolamenti condominiali e delle eventuali sanzioni private ivi previste.

2. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della sanzione di **FASCIA 2**.

3. In ogni caso l'organo di polizia che ha accertato la violazione intima al trasgressore di far cessare il disturbo. In caso d'inottemperanza all'ordine impartito si applica la sanzione di **FASCIA 4**. Qualora il disturbo o la molestia sia arrecata a mezzo di strumenti idonei a produrre o diffondere musica o altri suoni ovvero rumori, l'organo di polizia che ha accertato la violazione intima al trasgressore di far cessare il disturbo e in caso d'inottemperanza all'ordine impartito può procedere al loro sequestro amministrativo ai fini della confisca amministrativa.

Articolo 34 - Giocattoli pirici e altri oggetti atti a turbare l'incolumità e la quiete delle persone

1. Ai sensi della specifica normativa relativa alle materie esplodenti, sono considerati giocattoli pirici i manufatti pirotecnici che per struttura, natura e quantità dei prodotti esplodenti, non comportano rischi per le persone e per le cose nell'uso cui sono destinati, se impiegati in conformità alle istruzioni fornite dal fabbricante. Sono compresi tra i giocattoli pirici gli artifici con diversi effetti, quali fontane, stelle, girandole, nastri scoppianti e simili.

2. Salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, è fatto divieto esplodere petardi e similari in luoghi pubblici o aperti al pubblico, ovvero anche privati ove ciò possa determinare pericolo o disturbo al riposo e alla quiete delle persone.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, ovvero sia punito da specifiche norme in materia, chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di **FASCIA 3**.

4. Nel caso in cui dalla violazione del presente articolo sia derivato un danno effettivo a persone, animali o cose, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di **FASCIA 4**.

Articolo 35 - Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni

1. Fatto salvo quanto previsto dalle leggi in materia, in particolare di pubblica sicurezza ed elettorale, chi promuove cortei, cerimonie o riunioni in luogo pubblico o a questo assimilati, deve darne avviso al Sindaco.

2. Al fine di garantire il necessario coordinamento delle attività sul territorio, per le manifestazioni che comportino provvedimenti relativi alla viabilità in genere e che per il loro svolgimento implicino limiti o divieti alla circolazione, l'avviso al Sindaco dovrà essere dato almeno 15 giorni prima. Ove tale termine non sia rispettato, il Comune, per quanto di sua competenza, potrà imporre diversi itinerari e/o prescrizioni.

3. Alle violazioni del presente articolo si applica la sanzione di **FASCIA 2**.

Capo III - MEDIAZIONE SOCIALE, EDUCAZIONE ALLA LEGALITA' E ASSISTENZA ALLE PERSONE

Articolo 36 - Mediazione sociale e educazione alla legalità

1. Il Comune favorisce la mediazione sociale intesa come integrazione tra persone, convivenza civile e bonaria risoluzione dei conflitti, ponendo a disposizione dei cittadini specifico servizio svolto da personale addetto presso le sedi decentrate e dalla Polizia Municipale.

2. Gli addetti al servizio suddetto possono in particolare convocare le parti o i soggetti che recano o subiscono conflitto e cercano di ricomporre le situazioni di disagio, verbalizzando le conclusioni dell'incontro.

3. Nel caso in cui la mediazione venga svolta da personale appartenente alla Polizia Municipale che riscontri l'esito positivo dell'incontro, verbalizzando gli impegni presi dalle parti in questione, possono essere interrotti gli eventuali ulteriori accertamenti in ambito amministrativo.

4. Salvo casi eccezionali e a discrezione dei soggetti di cui al comma 1, tra le stesse parti e per la medesima questione non può essere effettuato più di un intervento di mediazione.

5. La Polizia Municipale pone alla base della sua azione la prevenzione degli illeciti e dei conflitti sociali, educando al rispetto delle norme di convivenza. Collabora con gli istituti scolastici e le famiglie per l'educazione alla legalità ai giovani, anche informando circa i principi contenuti nel Regolamento. Ai sensi delle norme vigenti, il Comune può stipulare convenzioni con le associazioni di volontariato per realizzare collaborazioni rivolte a favorire l'educazione alla convivenza, al senso civico e al rispetto della legalità.

Articolo 37 - Accompagnamento di persone in difficoltà e minori

1. In casi di emergenza e urgenza sociale che vedano coinvolte persone indigenti, sole, incapaci, anziane o minorenni o comunque soggetti in situazioni di gravi difficoltà, la Polizia Municipale interviene anche secondo quanto stabilito nei protocolli operativi definiti con altri uffici o servizi comunali, altre pubbliche amministrazioni e strutture convenzionate.

2. Nel caso d'interventi che determinino grave situazione di disagio sociale o perdita dei mezzi minimi di sussistenza in assenza di supporti parentali o amicali, gli organi di polizia intervenuti potranno richiedere l'intervento congiunto di personale dei servizi sociali per valutare, in relazione alle condizioni economiche e sociali, l'individuazione di alternative, consone e idonee sistemazioni.

3. Per la soluzione delle situazioni di cui al comma 1 gli organi di polizia si adoperano per l'accompagnamento delle persone presso un centro di accoglienza o altro locale indicato dai servizi sociali.

4. Ferme restando le disposizioni in materia e le indicazioni fornite dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei Minori, nei confronti di minori moralmente o materialmente abbandonati o che si trovino in altre situazioni previste dall'articolo 403 cod. civ., gli organi di polizia intervengono identificando il minore e ricoverandolo presso un centro di accoglienza. Ferme restando le disposizioni in materia e le indicazioni fornite dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei Minori in caso di minore di cittadinanza straniera, si procede secondo quanto previsto dal periodo precedente, secondo gli accordi presi con le pubbliche amministrazioni interessate.

5. Le misure di accompagnamento e ricovero di cui ai commi precedenti sono attuate anche in caso di situazioni climatiche eccezionali, come ad esempio in caso di temperature invernali particolarmente rigide.

6. Gli esercenti la potestà nei confronti dei minori affidati a strutture pubbliche quali asili nido, scuole materne o elementari hanno l'obbligo, al fine di evitare il protrarsi dell'orario di lavoro per il personale e l'aggravio dei costi a carico della struttura pubblica, di essere presenti al termine del servizio erogato e comunque all'orario previsto dalle strutture stesse per il riaffidamento dei minori da parte degli operatori scolastici. Ferma restando l'eventuale rilevanza penale del fatto ed il recupero dei maggiori costi sostenuti da parte della pubblica amministrazione, l'inosservanza dell'obbligo suddetto è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di **FASCIA 2** nel caso in cui il ritardo risulti superiore a 60 minuti. Se le circostanze comportano la necessità da parte del dirigente scolastico o comunque del responsabile del plesso pubblico di ricorrere agli organi di polizia, a carico dell'esercente la potestà consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di **FASCIA 3**.

Articolo 38 - Trattamenti Sanitari Obbligatoriosi e Accertamenti Sanitari Obbligatoriosi

1. In occasione di Trattamenti Sanitari Obbligatoriosi (TSO) o Accertamenti Sanitari Obbligatoriosi (ASO) ai sensi della legge statale gli operatori sanitari e gli organi di polizia svolgono gli adempimenti inerenti il proprio ruolo istituzionale.

2. Gli operatori sanitari intervengono attuando il provvedimento di TSO o ASO ponendo in essere iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la partecipazione da parte di chi vi è obbligato, nel rispetto della dignità della persona e dei suoi diritti.

3. La Polizia Municipale ovvero gli altri organi di polizia, durante le operazioni di cui al presente articolo, tutelano l'incolumità delle persone e l'integrità dei beni pubblici e privati, concorrono alle iniziative volte ad assicurare il consenso e intervengono nei confronti del soggetto da sottoporre al provvedimento solo qualora questi metta in atto comportamenti di resistenza attiva o passiva ovvero sia causa di pericolo o danno per sé stesso, per altri o per le cose, o sia necessario accedere con la forza dentro a locali chiusi o dimore, garantendo la piena attuazione del provvedimento stesso, anche avvalendosi dell'ausilio tecnico dei Vigili del Fuoco.

4. La Polizia Municipale, nello svolgimento delle operazioni di cui al comma 3, può operare fuori del territorio comunale anche con l'arma in dotazione, per i fini di collegamento previsti dal Regolamento sull'armamento della Polizia Municipale e dalla normativa vigente.

Titolo II TUTELA DEL SUOLO PUBBLICO

Articolo 39 - Uso e occupazione degli spazi e delle aree pubbliche o a essi assimilati

1. Al presente Titolo si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 del Regolamento per il canone di occupazione degli spazi e delle aree pubbliche, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 231 del 20 dicembre 2007 e s.m.i.

2. Ogni occupazione dello spazio e dell'area pubblica, ovvero delle aree a essi assimilate, di seguito "suolo pubblico", deve essere oggetto di concessione da parte del Comune, ai sensi del Regolamento di cui al comma precedente.

3. Il concessionario deve adottare tutte le necessarie cautele, sia di giorno che di notte, in modo da non arrecare intralcio e pericolo, garantendo la conservazione delle condizioni di sicurezza con una costante vigilanza sull'oggetto della concessione.

4. Il concessionario è tenuto a mantenere il decoro e la pulizia dell'area in concessione. Nel caso in cui si tratti di occupazioni finalizzate alla somministrazione di alimenti e bevande, ovvero anche solo per la vendita di alimenti e bevande per asporto, il concessionario è tenuto a collocare un numero adeguato di contenitori per la raccolta differenziata e a provvedere al corretto conferimento dei rifiuti raccolti.

5. Sul suolo pubblico è proibita ogni attività che ne deteriori la funzionalità o ne diminuisca il decoro, ovvero rechi disagio o pericolo alla collettività.

6. Sono fatte salve le disposizioni contenute nel codice della strada e nel relativo regolamento di esecuzione, nonché degli specifici regolamenti in materia di occupazione del suolo pubblico.

7. Salvo quanto previsto al comma precedente, le violazioni di cui al presente articolo sono punite con la sanzione amministrativa di **FASCIA 2**.

8. Le violazioni ai precetti elencati dall'articolo 11 del Regolamento per il canone di occupazione degli spazi e delle aree pubbliche, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 231 del 20 dicembre 2007 e s.m.i., salvo siano espressamente sanzionate da altre disposizioni normative, sono punite con la sanzione amministrativa di **FASCIA 1**.

Articolo 40 - Pulizia e cura degli spazi e delle aree pubbliche o a essi assimilati

1. I proprietari, gli usufruttuari, gli enfiteuti, i conduttori delle aree e degli edifici privati e ogni altro soggetto sul quale gravi l'onere di provvedere alla manutenzione dei prefati luoghi, sono tenuti a mantenere le proprietà delle quali sono responsabili, evitando qualsiasi insudiciamento od occupazione del suolo pubblico. In particolare, i soggetti di cui al periodo precedente devono provvedere alla manutenzione dei terreni, degli edifici e delle piante ivi insistenti, in modo da evitare l'insudiciamento del suolo pubblico mediante rami, foglie, terra, calcinacci e similari.

2. Ove l'insudiciamento di cui al comma precedente sia avvenuto in assenza di dolo o di colpa, non si applica alcuna sanzione, ma solo l'obbligo di cui al comma successivo, la cui inosservanza comporta l'applicazione della sanzione di cui al comma 7.

3. Salva la facoltà d'intervento del Comune nei casi di pericolo immediato, i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti, senza ritardo e comunque entro e non oltre 12 ore dal momento in cui l'insudiciamento si è verificato, a provvedere a proprie spese alla pulizia del suolo pubblico, adottando tutte le cautele necessarie, in particolare curando la pulizia delle caditoie e delle cunette stradali. Nell'esecuzione di tali incombenze, fermo restando il pieno rispetto delle disposizioni del codice della strada e del relativo regolamento di attuazione, i soggetti di cui al comma 1 sono autorizzati ai sensi dell'articolo 21 del codice della strada senza che sia necessario il rilascio di una formale autorizzazione.

4. È fatto obbligo ai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, salvo quanto già previsto dal codice della strada, mantenere gli alberi, le siepi, le piante di qualsiasi tipo, in modo da non determinare intralcio e pericolo per la circolazione sul suolo pubblico.

5. Salva la facoltà d'intervento del Comune nei casi di pericolo immediato, con il verbale di accertamento e contestazione viene intimata, entro un termine non superiore a 5 giorni dalla notificazione o dalla contestazione del verbale, l'eliminazione dell'intralcio e del pericolo determinati dalla violazione.

6. La violazione di cui al comma 1 comporta la sanzione amministrativa pecuniaria di **FASCIA 1**.

7. La violazione di cui ai commi 3 e 5, comporta la sanzione amministrativa pecuniaria di **FASCIA 2**.

8. La violazione di cui al comma 4 comporta la sanzione amministrativa pecuniaria di **FASCIA 1**.

9. In caso d'inosservanza degli obblighi di ripristino imposti, il Comune procede all'adempimento omesso, ponendo a carico del trasgressore e dell'obbligato in solido tutte le spese sostenute.

10. Nel caso in cui dalla violazione del presente articolo sia derivato un danno effettivo a persone, animali o cose, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di **FASCIA 4**.

Articolo 41 - Immissioni sul suolo pubblico

1. Salvo quanto previsto dalle norme vigenti, sul suolo pubblico è fatto divieto dirigere direttamente gli sfiati degli aspiratori, nonché i getti di aria degli impianti di condizionamento degli edifici e di qualsiasi altro mezzo per l'espulsione verso l'esterno di aria, fumi o vapori, ad altezze inferiori a 220 cm. Ove per oggettive difficoltà tecniche, non superabili con opere ordinarie, non sia possibile rispettare l'altezza minima indicata al periodo precedente, è fatto obbligo disporre ogni accorgimento affinché l'aria, il fumo o il vapore espulsi verso l'esterno non investano i passanti e non rechino loro nocimento o disagio.

2. Gli impianti di condizionamento dell'aria e ogni altro impianto non devono provocare il gocciolamento o lo sversamento di liquidi sul suolo pubblico. A tal fine devono essere predisposti opportuni accorgimenti, nel rispetto delle normative vigenti, per la raccolta dei liquidi di qualsiasi genere.

3. Ferme restando le prescrizioni e le sanzioni previste dal Regolamento edilizio, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 1° aprile 2004 e s.m.i., le tende e le strutture similari non possono essere aperte sul suolo pubblico a un'altezza inferiore a 220 cm.

4. E' vietata qualsiasi attività che determini il gocciolamento di liquidi o la caduta di polvere, terra e materiali di qualsiasi genere sul suolo pubblico, in particolare causata dai panni stesi, dall'annaffiamento delle piante, dalla pulizia delle vetrate, delle tende, ovvero di tappeti, etc.

5. Le violazioni di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa pecuniaria di **FASCIA 1**.

6. Salvo sia disposto già da altre norme speciali, il Comune ha facoltà di ordinare l'adeguamento degli impianti, ovvero la loro rimozione, entro un termine congruo.

Articolo 42 - Apertura di porte, persiane, finestre e similari sul suolo pubblico

1. Fermo restando quanto previsto dal Regolamento edilizio approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 1° aprile 2004 e s.m.i. e delle altre disposizioni normative vigenti, l'apertura dei battenti di porte, persiane, finestre o similari sul suolo pubblico deve essere effettuata con la massima cautela e in particolare deve essere evitata l'apertura accidentale delle medesime, in modo da non costituire pericolo per le persone.

2. Le violazioni di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa pecuniaria di **FASCIA 1**.

Articolo 43 - Comportamenti in caso di gelate, nevicate o di grandinate

1. Nel caso di nevicate con persistenza della neve al suolo gli amministratori di condomini, ovvero i proprietari e conduttori delle case, gli esercenti di negozi, laboratori e pubblici esercizi, fronteggianti la pubblica via, sono invitati a provvedere allo sgombero della neve e del ghiaccio dai marciapiedi antistanti gli immobili di rispettiva competenza e di coprire o cospargere con materiale antisdrucchiolevole le formazioni di ghiaccio su dette aree.

2. I proprietari, gli amministratori o i conduttori di edifici a qualunque scopo destinati devono provvedere alla tempestiva rimozione delle formazioni di ghiaccio sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché di tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti sul suolo pubblico oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi o altre sporgenze, per evitare pregiudizi alla sicurezza delle persone, degli animali o delle cose.

3. Nel caso di gelate, nevicate o di grandinate è vietato effettuare la pulizia delle aree private in modo da determinare lo spargimento, il getto o la caduta sul suolo pubblico della neve e della grandine e di ogni altra sostanza liquida o solida. Qualora ciò sia oggettivamente impossibile, le operazioni suddette devono essere eseguite delimitando preliminarmente e in modo efficace l'area interessata e adottando ogni possibile cautela, nonché provvedendo all'immediata rimozione del materiale caduto sul suolo pubblico, in modo da evitare qualsiasi pericolo per la circolazione; in tali casi, per il tempo strettamente necessario e comunque per un periodo non superiore alle tre ore, non è richiesta alcuna

autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, a patto che siano rispettate tutte le prescrizioni del codice della strada e del suo regolamento di attuazione.

4. Nel caso di neviccate o di grandinate e in generale in tutti i casi in cui la temperatura o le previsioni possano far ragionevolmente prevedere la possibilità di gelate, è assolutamente vietato, oltre a quanto previsto dai commi precedenti, bagnare il suolo pubblico. In caso di violazione del presente comma si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di **FASCIA 2**.

5. Le violazioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di **FASCIA 2**.

Articolo 44 - Pulizia delle grondaie

1. Salvo quanto previsto in altri regolamenti, i canali di gronda e i tubi di discesa delle acque meteoriche devono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza.

2. Chiunque non ottemperi alla prescrizione di cui al comma precedente, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di **FASCIA 1**.

3. Nel caso in cui dalla violazione del presente articolo sia derivato un danno a persone, animali o cose, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di **FASCIA 4**.

Articolo 45 - Esecuzione di giochi

1. Salvo quanto previsto dal codice della strada e dal regolamento del verde pubblico e privato, approvato con delibera del Consiglio Comunale del 21 luglio 2005, n. 123 e s.m.i., sul suolo pubblico è di norma consentito eseguire giochi, con espresso divieto di recare pericolo o danno alle persone o alle cose, pubbliche e private, ovvero di limitare la libera fruizione del suolo pubblico. La Polizia Municipale può intervenire e impartire prescrizioni nell'interesse della sicurezza dei partecipanti, della collettività e per la tutela delle cose pubbliche e private.

2. Chiunque, al di fuori dei casi sanzionati ai sensi del codice della strada e del regolamento del verde pubblico e privato, approvato con delibera del Consiglio Comunale del 21 luglio 2005, n. 123 e s.m.i., effettua giochi sul suolo pubblico, violando i divieti di cui al comma precedente, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di **FASCIA 1**. È altresì disposta l'immediata cessazione dell'attività vietata, dando atto della prescrizione nel verbale di accertamento e contestazione della violazione, nel quale deve essere indicata la sanzione in caso d'inosservanza dell'intimazione di cessare immediatamente l'attività vietata, di cui al comma successivo.

3. Chiunque non ottemperi alla prescrizione di cui al comma precedente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di **FASCIA 3**. È altresì disposto il sequestro amministrativo finalizzato alla confisca amministrativa delle cose che servono a commettere la violazione, ai sensi degli articoli 13, comma 2 e 20, comma 3, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. Nel caso in cui dalla violazione del presente articolo sia derivato un danno a persone, animali o cose, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di **FASCIA 4**.

Articolo 46 - Utilizzo dei fontanelli e modalità di approvvigionamento

1. L'utilizzo dei fontanelli installati dal Comune in collaborazione con le aziende erogatrici del servizio idrico è finalizzato all'approvvigionamento per fini esclusivamente alimentari e per un impiego non commerciale.
2. L'accesso ai fontanelli per l'approvvigionamento idrico avviene nell'ordine di presentazione per ogni singolo punto di erogazione e nel pieno rispetto delle priorità acquisite dagli altri utenti.
3. L'approvvigionamento dell'acqua è consentito esclusivamente a mezzo di bottiglie o contenitori simili di capacità massima non superiore a litri due.
4. E' vietato l'utilizzo dell'acqua fornita dai fontanelli per sciacquare o pulire bottiglie o altri oggetti ed è vietato altresì lasciare rifiuti o sporcare l'impianto.
5. E' ammesso l'approvvigionamento in un'unica soluzione fino a un massimo di sei bottiglie o contenitori simili, per un prelievo non superiore a litri dodici. L'ulteriore approvvigionamento potrà essere effettuato dopo aver consentito a tutti gli altri utenti già in attesa di approvvigionarsi con le modalità sopra descritte.
6. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di **FASCIA 1**.

TITOLO III - MESTIERI E ATTIVITÀ LAVORATIVE

Articolo 47 - Esercizio dell'attività lavorativa

1. Fatta salva la specifica normativa in materia d'igiene, sanità, di prevenzione e protezione dei lavoratori, ogni mestiere e ogni attività lavorativa devono essere effettuati garantendo adeguate condizioni d'incolumità pubblica, sicurezza urbana, decoro, nonché la quiete pubblica e la tranquillità delle persone.

2. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma precedente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di **FASCIA 1**.

3. Nel caso in cui dalla violazione del presente articolo sia derivato un danno a persone, animali o cose, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di **FASCIA 4**.

Articolo 48 - Mestieri ambulanti, artisti di strada, vendita delle opere del proprio ingegno

1. Fatta salva la normativa di settore per il commercio su aree pubbliche, è vietato esercitare nell'ambito del territorio comunale mestieri ambulanti, attività di artista di strada e vendita delle opere del proprio ingegno, in contrasto con le disposizioni di cui ai commi seguenti. Il Comune, in occasione di particolari eventi o per determinati luoghi o situazioni, può impartire specifiche disposizioni per l'esercizio ovvero sospendere le attività di cui al presente articolo.

2. Le attività di cui al comma precedente, nel caso in cui determinino emissioni sonore di qualsiasi tipo, ancorché nei limiti di legge, possono essere esercitate tra le ore nove e le dodici e tra le ore quindici e le venti.

3. Le attività di cui al comma 1 non devono altresì essere esercitate nelle vicinanze dei luoghi di culto e dei cimiteri, oltre che nelle adiacenze di siti sensibili quali ospedali o luoghi di cura. È vietato esercitare le attività di cui al comma 1, attirando il pubblico con richiami rumorosi e molesti.

4. Le attività di mestiere ambulante, artista di strada e di vendita delle opere del proprio ingegno devono essere sempre esercitate nel pieno rispetto delle disposizioni del codice della strada e delle norme vigenti in materia d'igiene; sono altresì soggette alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici, secondo le modalità previste dal Comune, ad eccezione di quando vengono effettuate da singoli soggetti:

- a) eccetto gli artisti di strada, nello stesso luogo per una durata non superiore a un'ora, trascorsa la quale un'eventuale ulteriore attività dovrà avvenire a non meno di 200 metri lineari di distanza dal luogo della precedente;
- b) con strumenti e attrezzature tali da non occupare complessivamente un'area superiore a un metro quadrato.

5. Per esercente l'attività di **mestiere ambulante** s'intende il soggetto che svolge attività di cenciaiolo, raccoglitore di oggetti usati, lustrascarpe, ombrellaio, arrotino e mestieri similari.

6. Chiunque svolge l'attività di mestiere ambulante deve aver cura di non creare imbrattamento del suolo pubblico o situazioni di pericolo o di molestia per la cittadinanza.
7. Per **artista di strada** s'intende il soggetto che svolge la propria attività in spazi aperti al pubblico tramite espressioni artistiche di carattere musicale, teatrale, figurativo ed espressivo nel senso più ampio e libero. Sono considerati artisti di strada i giocolieri, mimi, danzatori, burattinai, saltimbanchi, *skater*, cantanti, suonatori, musicisti, ritrattisti, scultori di palloncini, *writer*, *body artist*, o similari.
8. Per le attività di artista di strada non deve essere chiesto il pagamento di un biglietto, né un preciso corrispettivo per l'esibizione, essendo consentita esclusivamente, l'offerta "a cappello".
9. Nell'esercizio dell'attività di artista di strada con emissioni vocali e sonore è vietato amplificare i suoni con strumentazione aggiuntiva.
10. Per operatore di **vendita delle opere del proprio ingegno** s'intende il soggetto che pone in vendita oggetti realizzati personalmente, quali disegni, quadri, pitture, ritratti, caricature e simili, monili, maschere, fiori, giocattoli, soprammobili, chincaglierie o accessori vari, scritti di propria produzione, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica o informativa, realizzate anche mediante supporto informatico.
11. Non sono considerati operatori di vendita delle opere del proprio ingegno, e pertanto sono soggetti alla disciplina del commercio su aree pubbliche, coloro che vendono o espongono per la vendita al dettaglio opere non prodotte personalmente o di tipo seriale.
12. Non sono altresì considerati operatori di vendita delle opere del proprio ingegno coloro che speculano sull'altrui credulità o pregiudizio come indovini, cartomanti, chiromanti, interpreti di sogni, giochi di sortilegio, incantesimi, esorcismi e simili, compresi coloro che vantano in pubblico grande valentia nella propria arte o professione, o magnificano ricette o specifici prodotti, cui attribuiscono virtù straordinarie o miracolose.
13. La realizzazione di disegni, murales, scritte è soggetta alle norme dello specifico regolamento comunale, sugli spazi espressamente destinati a questo tipo di manifestazione artistica.
14. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di **FASCIA 1**. È altresì disposta l'immediata cessazione dell'attività vietata e la riduzione in pristino, dando atto della prescrizione nel verbale di accertamento e contestazione della violazione, nel quale deve essere indicata la sanzione di cui al comma successivo in caso d'inosservanza dell'intimazione di cessare immediatamente l'attività vietata.
15. Chiunque non ottemperi alla prescrizione di cui al comma precedente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di **FASCIA 3**. È altresì disposto il sequestro amministrativo finalizzato alla confisca amministrativa delle cose che servono a commettere la violazione, ai sensi degli articoli 13, comma 2 e 20, comma 3, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 49 - Volantinaggio e distribuzione di pubblicità a mezzo stampa

1. Fatte salve le norme statali, regionali e comunali relative alla pubblicità, è consentita la distribuzione o il deposito per la libera acquisizione di oggetti quali volantini, pubblicità a mezzo stampa e forme similari di promozione, sul suolo pubblico, nei locali aperti al pubblico e fuori dalle carreggiate, purché non sia recato pregiudizio alla pulizia del suolo o disturbo alla circolazione.

2. Il volantinaggio, ove consentito, può essere effettuato solo con consegna a mano a persone fisiche. E' vietato lasciare il materiale pubblicitario direttamente sulle soglie e sui gradini degli edifici prospicienti marciapiedi e aree pubbliche.

3. E' vietato depositare materiale pubblicitario nelle cassette postali o all'interno di spazi condominiali, qualora i proprietari degli edifici abbiano esposto cartello di non gradimento o abbiano installato apposito raccoglitore. Nei casi in cui non è vietato lasciare il materiale pubblicitario nelle cassette postali o all'interno di spazi condominiali, questo deve essere inserito in modo tale che possa essere prelevato solo dall'interno della cassetta o dello spazio condominiale.

4. Salvo quanto previsto dal codice della strada in materia di occupazione di suolo pubblico e salvo specifica autorizzazione per casi di pubblica utilità, è vietato collocare su suolo pubblico contenitori, raccoglitori e similari per la distribuzione di materiale informativo e pubblicitario di qualsiasi tipo.

5. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di **FASCIA 1**. È altresì disposta l'immediata cessazione dell'attività vietata e la riduzione in pristino, dando atto della prescrizione nel verbale di accertamento e contestazione della violazione, nel quale deve essere indicata la sanzione di cui al comma successivo in caso d'inosservanza dell'intimazione di cessare immediatamente l'attività vietata.

6. Chiunque non ottemperi alla prescrizione di cui al comma precedente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di **FASCIA 3**. È altresì disposto il sequestro amministrativo finalizzato alla confisca amministrativa delle cose che servono a commettere la violazione, ai sensi degli articoli 13, comma 2 e 20, comma 3, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

7. Ove non sia possibile l'individuazione del trasgressore, della violazione risponde il pubblicizzato quale soggetto solidalmente obbligato.

Articolo 50 - Obbligo di vendita

1. Fatte salve le norme relative al commercio e in particolare la disciplina della pubblicità dei prezzi di vendita, in nessun caso può essere rifiutata la vendita delle merci che comunque a tale fine siano esposte.

2. Qualora l'esercente esponga merce od oggetti non in vendita egli è tenuto a distinguere tale tipologia di merce da quella ordinariamente posta in vendita, mediante idonea informazione al pubblico.

3. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di **FASCIA 1**.

Articolo 51 - Uso dei servizi igienici degli esercizi commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande

1. Fermo restando il numero e le caratteristiche dei servizi igienici previsti dalla normativa vigente per gli esercizi commerciali e per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, è fatto obbligo ai gestori di tali attività di mantenere in buono stato di uso, manutenzione e pulizia i servizi igienici a disposizione della clientela e consentirne altresì l'utilizzazione.

2. Chiunque viola le disposizioni di cui comma precedente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di **FASCIA 1**.

Articolo 52 - Modalità di esposizione merci e oggetti fuori dagli esercizi di vendita o per strada

1. Salvo quanto previsto dalle norme in materia di occupazione di suolo pubblico, ogni merce esposta per la vendita non deve sporgere dalla soglia dell'esercizio e comunque non deve costituire pericolo od ostacolo per i passanti e in particolare per l'utenza debole.

2. Alle rivendite di giornali o riviste è permesso apporre i sommari dei quotidiani in apposite bacheche o cavalletti in adiacenza all'esercizio di vendita, nel rispetto delle norme contenute nel codice della strada; tali supporti devono essere mantenuti in buono stato di conservazione e collocati in modo da non creare pericolo o intralcio.

3. Qualora siano posti in vendita oggetti appuntiti, taglienti o comunque pericolosi, essi dovranno essere esposti in modo da non causare alcun danno alle persone o alle cose.

4. E' vietato esporre alla vista dei passanti qualsiasi oggetto o merce che possa recare offesa al decoro pubblico.

5 E' vietato esporre merce od oggetti che possano sporcare il suolo pubblico o i passanti, ovvero emanare odori nauseanti o molesti.

6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di **FASCIA 2**.

Articolo 53 - Negozi e articoli per soli adulti - Esposizione al pubblico di scritti disegni immagini o altri oggetti osceni

1. Fermo restando quanto previsto nel regolamento comunale per il commercio in sede fissa, con particolare riferimento alla disciplina per l'insediamento delle attività nel centro storico, la vendita di articoli erotici è ammessa solamente in esercizi commerciali che consentano la necessaria riservatezza, allestiti in maniera tale che non sia possibile scorgere l'interno del locale o i prodotti messi in vendita. Il gestore deve adottare ogni

opportuna cautela atta a evitare l'ingresso di minori di anni diciotto nei luoghi ove sono esposti gli articoli in parola.

2. Qualora negli esercizi di cui al comma 1 siano posti in vendita anche altri articoli, deve essere salvaguardata comunque la necessaria riservatezza e i prodotti destinati esclusivamente ai maggiorenni devono essere conservati o esposti in zone non direttamente visibili.

3. All'interno degli esercizi di vendita della stampa quotidiana e periodica e di ogni altro esercizio operante vendita o distribuzione di supporti contenenti videogrammi, è vietata l'esposizione al pubblico di scritti, disegni, immagini, o altri oggetti, che offendano la pubblica decenza.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 725 del codice penale, chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di **FASCIA 2**.

Articolo 54 - Vendita ambulante di strumenti da punta e da taglio

1. Ai sensi dell'articolo 45 del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), non sono considerate armi gli strumenti da punta e da taglio, che, pur potendo potenzialmente servire all'offesa, hanno una specifica e diversa destinazione, come gli strumenti da lavoro e quelli destinati a uso domestico, agricolo, scientifico, sportivo, industriale e simili.

2. L'esercizio dell'attività di vendita di strumenti da punta e da taglio di cui al comma 1, sulle aree pubbliche del territorio comunale, comprese le fiere e i mercati, è subordinato alla presentazione allo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.), resa dall'esercente ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. In caso di cessazione dell'attività di vendita degli strumenti di cui ai commi precedenti, l'esercente dovrà presentare apposita comunicazione al Comune.

4. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di **FASCIA 3**.

Articolo 55 - Vendita di cose antiche o usate

1. Ai soli effetti dell'articolo 126 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa sul commercio, l'esercizio dell'attività di vendita di cose antiche o usate, ad eccezione di quanto previsto ai commi 5 e 6 del presente articolo, è subordinato alla presentazione allo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.), resa dall'esercente ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. L'obbligo di presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) sussiste anche qualora la vendita delle cose antiche o usate sia sussidiaria ad attività di vendita di oggetti nuovi.

3. Sono considerate “cose antiche” le cose mobili che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnografico e che possiedano il requisito della rarità, acquisito con il trascorrere del tempo.

4. Sono considerate “cose usate” le cose mobili che non possiedono i requisiti delle cose antiche, ma che, pur essendo già state utilizzate nel tempo, possiedono ancora un valore commerciale.

5. Ai sensi dell'articolo 247 del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), le disposizioni relative al commercio di cose usate non si applicano per le cose prive di valore o di valore esiguo.

6. Per l'individuazione del “valore esiguo” deve farsi riferimento agli usi commerciali, restando in ogni caso esclusi i beni di valore significativo.

7. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di **FASCIA 3**.

Articolo 56 - Noleggio di velocipedi, cavalli, veicoli a trazione animale, imbarcazioni

1. E' vietato esercitare attività di noleggio di acceleratori di andatura, velocipedi, cavalli, veicoli a trazione animale, imbarcazioni, senza la prescritta autorizzazione comunale e senza rispettare le prescrizioni contenute nella stessa.

2. Il servizio di piazza con veicoli a trazione animale o con slitte deve essere esercitato nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 70 del codice della strada e relativo regolamento di esecuzione.

3. Il noleggio senza conducente di veicoli a trazione animale, disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2001, n. 481, è sottoposto alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.), ai sensi dell' articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, da presentarsi allo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.).

4. Fatte salve le specifiche norme in materia, i mezzi concessi in noleggio devono essere di costruzione solida, sicura e mantenuti sempre in buono stato; i cavalli devono essere in buono stato di salute.

5. E' vietato far salire sulle imbarcazioni un numero di persone superiore a quello previsto dalle vigenti disposizioni in materia; è vietato inoltre affidare imbarcazioni e cavalli a persone che siano incapaci di condurli.

6. Per l'attività di noleggio di cui al presente articolo deve essere stipulata apposita polizza assicurativa di responsabilità civile e per danni a terzi.

7. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di **FASCIA 3**.

Articolo 57 - Conduzione dei veicoli a trazione animale

1. Salvo quanto previsto dalle norme vigenti, i veicoli a trazione animale devono essere mantenuti sempre puliti ed efficienti.
2. I conducenti dei veicoli a trazione animale devono dotarsi di apposito contenitore atto a consentire la raccolta delle deiezioni prodotte dall'animale stesso ed evitarne la dispersione sul suolo pubblico.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, i conducenti di veicoli a trazione animale non devono recare danno o molestia all'animale stesso, ovvero alle persone e alle cose.
4. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di **FASCIA 2**.
5. Nel caso in cui dalla violazione del presente articolo sia derivato un danno effettivo a persone, animali o cose, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di **FASCIA 4**.

Articolo 58 - Questue, collette, raccolte di fondi, cessione di beni a offerta libera

1. Le associazioni, i comitati, le fondazioni senza fini di lucro quali le Organizzazioni di Volontariato (O.D.V.), le Associazioni di Promozione Sociale (A.P.S.) e quelle iscritte all'Anagrafe unica delle O.N.L.U.S., qualora operino raccolta di fondi su suolo pubblico o a uso pubblico, mediante questue, collette, o altre forme di adesione al perseguimento dell'oggetto statutario dell'associazione medesima, compresa la cessione di beni tramite offerta libera, devono presentare al Comune una comunicazione d'inizio attività firmata dal legale rappresentante, nella quale devono essere contenuti i seguenti dati:

- a) denominazione dell'Ente promotore, sede e codice fiscale;
- b) generalità della persona fisica responsabile dell'attività;
- c) generalità degli incaricati;
- d) data, orari e luogo dell'iniziativa;
- e) descrizione delle eventuali strumentazioni utilizzate per occupazione di suolo pubblico, comprensiva dell'indicazione del metraggio occorrente per l'iniziativa.

2. Alla comunicazione devono essere allegati i seguenti documenti:

- a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto debitamente registrati e della registrazione dell'associazione negli speciali registri, se non già depositati agli atti del Comune per qualsiasi motivo;
- b) autodichiarazione di responsabilità redatta dal legale rappresentante attestante che si tratta di attività senza scopo di lucro, promossa allo scopo di raccogliere fondi per l'attività istituzionale dell'associazione;
- c) tipologia dei prodotti che s'intendono eventualmente offrire al pubblico a offerta libera o meno.

3. L'attività di cui al comma 1 deve essere esercitata nel pieno rispetto delle disposizioni del codice della strada ed è soggetta alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici, secondo le modalità previste dal Comune, ad eccezione di quando viene effettuata con strumenti tali da non occupare complessivamente un'area superiore a un metro quadrato.

4. Entro 30 giorni dalla conclusione dell'attività, deve essere inoltrata al Comune un'autodichiarazione redatta dal legale rappresentante riportante anche in forma sintetica i dati consuntivi dell'iniziativa.

5. Le attività di cui al comma 1 possono essere esercitate tra le nove e le dodici e tra le quindici e le ventidue e, salvo specifica autorizzazione, non devono essere esercitate nelle vicinanze dei luoghi di culto e dei cimiteri, oltre che nelle adiacenze di siti sensibili quali ospedali o luoghi di cura. È comunque vietato esercitare le suddette attività con comportamenti molesti.

6. L'ente promotore deve munire ogni incaricato delle attività di raccolta fondi, di un tesserino contenente gli estremi dell'associazione, le generalità e la fotografia dell'incaricato e la firma del legale rappresentante. Il tesserino deve essere esposto in modo chiaramente visibile durante ogni fase dell'iniziativa.

7. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di **FASCIA 3**.

Articolo 59 - Detenzione e deposito di materie infiammabili

1. Fatte salve specifiche autorizzazioni e quanto previsto dalle norme di pubblica sicurezza e per la prevenzione degli incendi, nei locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze, nei locali a uso produttivo, nei negozi e negli esercizi in genere, è vietato detenere o materie liquide, solide o gassose facilmente infiammabili, in quantità superiore a quella consentita, in relazione alle caratteristiche di areazione del locale o della tipologia di esercizio.

2. E' vietata l'installazione di bombole di gas nei vani scale, in locali seminterrati, interrati o in prossimità di aperture comunicanti con questi ultimi.

3. Tutte le bombole detenute nei luoghi individuati al comma 1, devono essere mantenute allacciate agli utilizzatori.

4. E' vietato tenere bombole di scorta e lo stoccaggio di bombole vuote.

5. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, ai sensi della norma UNI-CIG 7131/1999 è disposto che:

- a) le bombole debbono sempre essere installate in posizione verticale;
- b) le bombole installate all'aperto devono essere protette dalla pioggia, dal sole diretto, dalle fonti di calore, mediante l'utilizzo di:
 - un armadio, fissato in adiacenza a parete esterna;
 - una nicchia accessibile dall'esterno;
 - una nicchia accessibile dall'interno di un locale.
- c) è vietata l'installazione delle bombole in camere da letto, bagni, servizi igienici, locali con pericolo d'incendi quali autorimesse, garage, box e similari;

- d) fermi restando i requisiti di areazione disposti dalle normative di settore, il numero massimo di bombole per uso domestico che può essere detenuto in un locale è disposto come segue:

Volume	Numero bombole e capacità massima complessiva
$\leq 10 \text{ m}^3$	Nessuna bombola
$> 10 \text{ m}^3$ e $\leq 20 \text{ m}^3$	Una bombola (capacità massima di 15 kg di GPL)
$>20 \text{ m}^3$ e $\leq 50 \text{ m}^3$	Due bombole (capacità massima complessiva di 20 kg GPL)
$> 50 \text{ m}^3$	Due bombole (capacità massima complessiva di 30 kg di GPL).

- e) in ogni caso, in ogni singolo luogo di cui al comma 1 è vietato detenere bombole per uso domestico contenenti singolarmente più di 40 kg di GPL, all'interno;
- f) fatte salve specifiche autorizzazioni, è vietato detenere all'esterno bombole per uso domestico per una capacità complessiva di più di 70 kg di GPL.

6. I titolari delle imprese fornitrici di bombole di gas all'utilizzatore finale hanno l'obbligo di apporre su ogni bombola di gas ceduta in uso a terzi una targhetta adesiva, idonea a garantire l'inalterabilità delle informazioni in essa riportate, contenente i seguenti riferimenti:

- a) denominazione legale dell'impresa;
- b) sede;
- c) partita IVA;
- d) progressivo numerico della bombola.

Hanno altresì l'obbligo di tenere un registro aggiornato contenente i dati identificativi dell'ultimo utilizzatore finale, nonché l'indirizzo presso il quale è stata eseguita la consegna.

7. E' vietata l'utilizzo di bombole di gas sprovviste della targhetta adesiva di cui al comma 6.

8. Ferme restando le specifiche norme in materia, chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di **FASCIA 4**.

9. Ferma restando la sanzione amministrativa di cui al comma precedente, ai fini della messa in sicurezza, le bombole rinvenute in violazione del presente articolo vengono affidate dagli organi accertatori all'impresa fornitrice, ovvero, nel caso in cui questa non sia rintracciabile, a impresa all'uopo incaricata con addebito delle spese a carico del responsabile della violazione.

Articolo 60 - Azionamento macchinari

1. Ai fini del presente articolo, l'utilizzo di macchinari è consentito per immobili:

- a) con destinazione d'uso "attività industriali e artigianali", attestata da licenza o permesso a costruire o concessione o sanatoria edilizia, o che siano stati edificati per l'uso

industriale e artigianale antecedentemente alla data dell'entrata in vigore della legge n. 1150 del 17 agosto 1942 e per i quali non sia mutata la destinazione d'uso;

b) per i quali risulti attestata l'agibilità nei modi di legge;

2. Le "attività secondarie compatibili con la residenza e le attività terziarie" possono essere effettuate anche in locali con destinazione d'uso commerciale, direzionale o ufficio. Ai fini del presente comma, si considerano "attività secondarie compatibili con la residenza e le attività terziarie" le attività individuate all'Allegato A – Definizioni Urbanistiche, del Regolamento Edilizio, approvato con D.C.C. n. 81 del 1 aprile 2004 e successive modifiche.

3. Fermo restando quanto previsto dal Regolamento edilizio, gli immobili e i locali in cui vengono azionati macchinari a scopo produttivo da parte di attività artigianali o industriali non devono essere utilizzati a uso abitativo.

4. L'utilizzo di macchinari a scopo produttivo da parte di attività artigianali o industriali è vietato dalle ore 22.00 alle ore 6.00 del giorno successivo negli edifici situati nelle immediate adiacenze di locali destinati ad uso residenziale, qualora per la specifica attività non sia stata presentata valutazione di impatto acustico che attesti il rispetto dei valori limite del rumore prodotto per il periodo di riferimento notturno.

5. Il divieto di cui al comma precedente non si applica alle seguenti attività:

a) attività a servizio diretto del cittadino che, per consuetudine, vengono svolte nel periodo notturno, quali forni, pasticcerie e similari, nel rispetto dei valori limite di rumore previsti dalla legge e dal vigente piano di classificazione acustica comunale;

b) attività esercitate da imprese che risultano iscritte alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura alla data del 18 febbraio 1993 e che da tale data abbiano mantenuto la stessa ubicazione e ciclo produttivo.

6. Al fine di consentire la successiva adozione della sanzione accessoria della confisca amministrativa, ai sensi dell'articolo 20 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, all'accertamento delle violazioni di cui al presente articolo consegue il sequestro cautelare amministrativo dei macchinari presenti nell'immobile o nel locale, oltre che delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e delle cose che ne sono il prodotto, purché appartenenti a persona a cui è ingiunto il pagamento.

7. L'autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, individuata nel Servizio del Comune a cui fa riferimento lo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.), disporrà la confisca dei macchinari e delle cose sequestrate tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 11 della medesima legge e comunque nel caso in cui la violazione sia ripetuta dallo stesso soggetto nell'arco temporale di un anno, evidenziandosi con tale comportamento l'assenza di attività volte all'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione già commessa e la manifestazione di una personalità con tendenza a commettere violazioni della stessa natura.

8. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di FASCIA 4.

9. Tutte le spese, in particolare quelle derivanti dal sequestro amministrativo dei macchinari di cui al comma 6, sono addebitate a carico del responsabile della violazione e dei soggetti solidalmente obbligati.

10. Fatta salva la facoltà di intervenire con gli strumenti previsti dall'articolo 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Sindaco può ordinare a mezzo di specifica ordinanza l'immediata cessazione dell'utilizzo dei locali e lo sgombero dei medesimi.

Articolo 61 - Indicazione del recapito di persone per casi di emergenza

1. I gestori di negozi, botteghe, laboratori, pubblici esercizi o coloro che amministrano condomini, devono collocare all'esterno dell'edificio, in prossimità dell'ingresso principale, sulle saracinesche, o in altro luogo facilmente visibile, una targa delle dimensioni idonee a consentirne l'agevole lettura, contenente i dati idonei a reperire un soggetto al quale sia possibile rivolgersi nei casi di emergenza, quando all'interno dei locali non sia presente qualcuno.

2. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di **FASCIA 1**.

Titolo IV - SANZIONI E SISTEMA SANZIONATORIO

Capo I - PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 62 - Sistema sanzionatorio

1. Ai fini dell'accertamento e della contestazione delle violazioni amministrative di cui al Regolamento, degli altri regolamenti comunali e delle ordinanze sindacali del Comune, nonché ai fini dell'irrogazione delle relative sanzioni, si applicano le disposizioni di cui ai commi e agli articoli successivi e, in quanto applicabili, le disposizioni previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, dall'articolo 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dalla legge della Regione Toscana, 28 dicembre 2000, n. 81.

2. Salvo quanto previsto dall'allegato 1 al Regolamento, la gestione del procedimento sanzionatorio per le violazioni amministrative ivi contenute è competenza esclusiva della Polizia Municipale, che la esercita secondo le disposizioni vigenti e in ragione della propria organizzazione interna.

3. Salvo quanto previsto dall'allegato 1 al Regolamento, alla gestione del procedimento sanzionatorio per le violazioni amministrative previste dagli altri regolamenti comunali e dalle ordinanze sindacali si provvede secondo le disposizioni in vigore, salva la competenza residuale della Polizia Municipale.

4. Avverso i verbali contestati o notificati in conseguenza di violazioni previste e punite dal Regolamento, ovvero dagli altri regolamenti del Comune o dalle ordinanze, è ammessa la presentazione di scritti difensivi da indirizzare al Sindaco.

5. In tema di violazioni amministrative del Regolamento, degli altri regolamenti comunali e delle ordinanze sindacali, la competenza a ricevere il rapporto, valutare gli scritti difensivi, adottare l'eventuale ordinanza, disporre la notifica, gestire il relativo contenzioso e le procedure di riscossione coattiva, salvo quanto previsto dalle disposizioni speciali, è regolata per materia, secondo quanto previsto dall'allegato 1 al Regolamento. La Giunta comunale, con propria delibera, può modificare le competenze stabilite nell'allegato 1.

6. Avverso le ordinanze che ingiungono il pagamento di sanzioni pecuniarie e/o dispongono l'applicazione di sanzioni accessorie in conseguenza di violazioni previste e punite dal Regolamento, ovvero dagli altri regolamenti del Comune o dalle ordinanze sindacali, è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 22, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689 e dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

Articolo 63 - Principio di specialità e concorso di norme

1. Quando una violazione dei regolamenti o delle ordinanze sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite, salvo che la violazione configuri anche la lesione di un bene giuridico diverso rispetto a quello tutelato dalla norma speciale, nel qual caso si applica anche la sanzione prevista dalla norma regolamentare o dall'ordinanza violata.

Articolo 64 - Competenze per l'accertamento e per la contestazione delle violazioni

1. Ferma restando la competenza di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, le funzioni di accertamento e contestazione degli illeciti amministrativi di cui al Regolamento sono svolte in via principale dalla Polizia Municipale.
2. Le funzioni di accertamento e contestazione degli illeciti amministrativi possono essere esercitate per specifiche materie, nei casi e con i limiti espressamente previsti dalla legge, da dipendenti comunali o da dipendenti di società o aziende partecipate dal Comune, appositamente nominati con provvedimento del Sindaco.
3. Le funzioni di accertamento e contestazione degli illeciti amministrativi possono essere esercitate per specifiche materie, nei casi e con i limiti espressamente previsti dalla legge, da altri soggetti individuati dalle disposizioni normative vigenti.
4. I soggetti incaricati dello svolgimento delle funzioni di cui ai commi precedenti devono essere muniti di un apposito documento di riconoscimento che attesti l'attribuzione dei compiti loro conferiti. Il documento deve essere esibito all'atto di ogni controllo finalizzato all'espletamento delle funzioni di accertamento e contestazione di cui ai commi precedenti. Sono esonerati da tale obbligo gli ufficiali e gli agenti quando indossano una divisa conforme all'ordinamento vigente.

Articolo 65 - Competenza a ricevere il rapporto, valutare scritti difensivi e adottare l'ordinanza

1. La competenza a ricevere il rapporto, valutare gli scritti difensivi, adottare l'ordinanza conclusiva del procedimento sanzionatorio per l'applicazione delle sanzioni amministrative, disporre la notifica e l'iscrizione al procedimento di riscossione coattiva, è regolata in ragione della materia secondo il principio della separazione dei poteri di accertamento/contestazione delle predette violazioni rispetto a quelli d'irrogazione della sanzione con il provvedimento finale. I Servizi comunali determinano in piena autonomia le competenze interne e l'organizzazione del procedimento sanzionatorio.
2. Ai sensi e per gli effetti del comma precedente, la competenza è regolata secondo lo schema di cui all'allegato 1 del Regolamento. In caso di modifiche alla struttura organizzativa dell'Ente, l'allegato suddetto sarà aggiornato con provvedimento della Giunta Comunale.
3. Per quanto non previsto dallo schema di cui all'allegato 1 del Regolamento, vale il principio della competenza di cui al primo comma.
4. Le ordinanze sindacali nelle quali è prevista l'applicazione di sanzioni pecuniarie e/o accessorie, individueranno la competenza in base al principio della separazione dei poteri di cui al comma 1.

Articolo 66 - Segnalazioni ed esposti

1. Chiunque intenda presentare segnalazioni o esposti relativamente a fatti o comportamenti ritenuti illeciti, può farlo depositandoli o inviandoli con qualsiasi mezzo

idoneo, debitamente sottoscritti, all'Ufficio Protocollo del Comune di Prato, ovvero all'Ufficio Relazioni con il Pubblico Multiente.

2. Le segnalazioni o gli esposti anonimi saranno verificati a discrezione dell'ufficio competente, compatibilmente al carico di lavoro e in relazione alla gravità del fatto segnalato, senza che l'eventuale ritardo o mancato seguito della pratica determini un'omissione dell'ufficio stesso.

3. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, chi effettua la segnalazione o l'esposto è consapevole che in caso di richiesta di accesso agli atti da parte delle persone interessate, adeguatamente motivata al fine di conoscere il contenuto e gli autori della segnalazione o dell'esposto, il Comune, in linea di massima, è tenuto a fornire le informazioni richieste, dandone previa comunicazione ai controinteressati.

Articolo 67 - Processo verbale per l'accertamento e per la contestazione delle violazioni

1. La violazione di una norma che prevede una sanzione amministrativa è accertata mediante processo verbale, di seguito definito "verbale".

2. Il verbale è conforme, in linea di massima, al modello di cui all'allegato 2 al presente regolamento.

3. Per garantire l'uniformità dei verbali, la stretta rendicontazione, nonché il massimo risparmio nella spesa conseguente al loro acquisto, alla preparazione degli stessi secondo il modello di cui al comma precedente, alla distribuzione dei bollettari, provvede il competente ufficio della Polizia Municipale, facendo carico su apposito capitolo da individuare a cura dei servizi finanziari.

4. Il verbale di accertamento e contestazione deve contenere almeno i seguenti elementi essenziali:

- a) l'indicazione della data, ora e luogo dell'accertamento;
- b) i caratteri necessari per l'individuazione certa della persona e della qualifica del verbalizzante;
- c) le generalità dell'autore della violazione, della persona tenuta alla sorveglianza dell'incapace ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e degli eventuali obbligati in solido ai sensi dell'articolo 6 della medesima legge;
- d) la descrizione dettagliata del fatto costituente la violazione, con l'indicazione delle circostanze di tempo e di luogo e degli eventuali mezzi impiegati per l'accertamento;
- e) l'indicazione delle norme che si ritengono violate;
- f) le eventuali dichiarazioni rese dall'autore della violazione;
- g) l'avvenuta contestazione della violazione o, in alternativa, i motivi della mancata contestazione;
- h) la sottoscrizione del verbalizzante.

5. Il verbale è sottoscritto per ricevuta dal soggetto nei cui confronti è effettuata la contestazione, se presente. Nel caso di rifiuto a sottoscrivere il verbale ne viene dato atto in calce allo stesso. Nel caso di rifiuto di ritirare copia del verbale ne viene dato atto in calce allo stesso, informando il soggetto nei cui confronti è effettuata la contestazione che

il rifiuto determina comunque il perfezionamento della notificazione nei suoi confronti, con tutti gli effetti previsti dalla legge.

6. Nel verbale sono indicati l'importo e le modalità del pagamento, ove ammesso. E' inoltre indicata l'autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi.

7. I verbali, una volta contestati o notificati, sono depositati con la prova dell'avvenuta notificazione o contestazione presso l'ufficio dal quale dipende l'accertatore, salvo che il procedimento sia di competenza della Polizia Municipale, caso in cui spetta a questa anche la conservazione dei verbali redatti da altri uffici, secondo la propria organizzazione interna.

Articolo 68 - Interruzione del procedimento sanzionatorio

1. Al fine di evitare ogni aggravio del procedimento, per garantire la buona ed efficiente amministrazione, nel caso in cui nel verbale vengano riscontrati errori di oggettiva rilevanza può essere proposta, con richiesta motivata e documentata, l'interruzione del procedimento sanzionatorio.

2. La proposta di archiviazione può essere presentata senza ritardo dall'accertatore o dal responsabile del procedimento al Dirigente dal quale dipende l'ufficio di appartenenza. Nel caso in cui il verbale sia già stato contestato o notificato, il Dirigente competente decide nel più breve tempo possibile e comunque entro i termini previsti dalle norme in materia di procedimento amministrativo, dando incarico all'ufficio dal quale dipende l'accertatore di notificare agli interessati il provvedimento d'interruzione del procedimento. La notifica può essere effettuata con qualsiasi mezzo idoneo allo scopo, nel più breve tempo possibile, onde evitare l'instaurarsi del contenzioso.

3. Ove, in sede di valutazione degli scritti difensivi, ovvero in fase di adozione dell'ordinanza ingiunzione, si ravvisino le condizioni di cui al comma 1, si procede ai sensi del comma 2.

4. Nel caso in cui il contenzioso sia già instaurato avverso l'ordinanza ingiunzione, ove si ravvisino le condizioni di cui al comma 1, in analogia al disposto dell'articolo 33 del regolamento delle entrate del Comune di Prato, in quanto applicabile, si procede ai sensi e per gli effetti di cui al comma 2, chiedendo di conseguenza la cessazione della materia del contendere.

Articolo 69 - Notificazioni

1. Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, entro i termini di legge, il verbale deve essere notificato con gli elementi essenziali di cui all'articolo 67, comma 4. In particolare, nel verbale notificato deve essere indicato il motivo che non ha reso possibile la contestazione immediata della violazione.

2. Del verbale originale può essere notificata una copia riprodotta negli elementi essenziali mediante l'utilizzo di sistemi informatici. In tali casi la sottoscrizione autografa del verbale originale è sostituita dalla matricola dell'agente accertatore e del responsabile del procedimento sanzionatorio, mentre l'originale debitamente sottoscritto da chi ha provveduto all'accertamento rimane depositato presso l'ufficio individuato ai sensi del precedente articolo.

3. Alla notificazione si provvede a mezzo dei messi comunali o dell'organo che ha accertato la violazione, con le modalità previste dal codice di procedura civile, ovvero secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale.

4. Le spese di accertamento e di notificazione, determinate in base ad apposita rilevazione dei costi puntuali e generali a cura della Polizia Municipale, sono poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.

5. L'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, si estingue nei confronti del soggetto a cui la notificazione non sia stata effettuata nel termine prescritto.

Articolo 70 - Conservazione e distruzione dei verbali

1. I verbali e gli atti connessi sono conservati per almeno dieci anni dalla loro redazione, nel rispetto del periodo di conservazione previsto dal massimario di scarto per i comuni emanato dalla Soprintendenza archivistica per la Toscana. Dopo tale termine, i verbali e gli atti connessi possono essere distrutti a norma delle disposizioni del regio decreto 2 ottobre 1911, n. 1163 e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.

2. Per la conservazione devono essere adottati tutti gli accorgimenti necessari a garantire l'inviolabilità della riservatezza dei dati personali, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. Prima di procedere alla distruzione dei verbali è necessario inviare alla Soprintendenza Archivistica n. 3 originali o copie conformi della proposta di scarto, cioè l'elenco dei documenti che s'intendono eliminare secondo il modello di cui all'allegato n. 1 al massimario, firmati dal Sindaco o da un suo delegato; tali esemplari dovranno avere le pagine numerate ed essere provvisti del bollo tondo del Comune. A essi dovrà essere allegata una lettera di accompagnamento, debitamente protocollata e firmata dal sindaco o da un suo delegato, attestante la volontà del Comune di procedere allo scarto, nonché certificante il numero dei fogli di cui si compone la proposta di scarto medesima. La proposta di scarto potrà eventualmente essere accompagnata anche da una delibera di Giunta, oppure da un provvedimento dirigenziale, contenenti gli stessi elementi sopra richiesti.

4. In base all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 2001, n. 37, l'ente pubblico stabilisce in proprio le modalità di cessione dei documenti d'archivio di cui è stato disposto lo scarto; esso può anche rivolgersi sia alla Croce Rossa Italiana, sia alle organizzazioni di volontariato.

5. In ogni caso è necessario garantire la distruzione (con qualunque mezzo ritenuto idoneo) della documentazione da eliminare, allo scopo di impedire usi impropri, e l'obbligo di trasmettere alla Soprintendenza Archivistica l'attestazione dell'avvenuta distruzione medesima, quale atto conclusivo del procedimento.

Capo II - PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

Sezione I - Sanzioni amministrative pecuniarie

Articolo 71 - Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Fatta salva l'applicazione di specifiche sanzioni previste dalla legge, chiunque commette una violazione prevista dal presente regolamento è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria fissata come segue:

FASCIA 1: da un minimo di 25,00 euro a un massimo di 200,00 euro;

FASCIA 2: da un minimo di 50,00 euro a un massimo di 350,00 euro;

FASCIA 3: da un minimo di 100,00 euro a un massimo di 500,00 euro;

FASCIA 4: 400,00 euro ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689, come disposto da apposita delibera della Giunta comunale.

2. Ogni altra violazione dei precetti del Regolamento e degli altri regolamenti del Comune, nonché delle ordinanze del Sindaco, per le quali non è indicata una specifica sanzione, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo edittale di 25,00 euro e il massimo edittale di 500,00 euro.

Articolo 72 - Pagamento in misura ridotta

1. È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

2. La Giunta comunale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione, previsto dall'articolo 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. Il pagamento in misura ridotta, ove ammesso, determina l'estinzione del procedimento di applicazione della sanzione pecuniaria, ferma restando l'eventuale applicazione delle sanzioni accessorie, ove applicabili, e delle misure amministrative o ripristinatorie.

4. Qualora siano stati presentati scritti difensivi successivamente al pagamento in misura ridotta, questi sono dichiarati inammissibili, in quanto il procedimento di applicazione della sanzione pecuniaria è estinto con il pagamento volontario.

5. Il pagamento effettuato da uno dei soggetti responsabili in solido ha effetto liberatorio per tutti gli obbligati.

6. Il pagamento, comprensivo delle spese di procedimento e notificazione, è validamente effettuato ed efficace ai fini dell'estinzione dell'obbligazione pecuniaria tramite uno dei mezzi indicati nel verbale di violazione.

Articolo 73 - Pagamento rateale della sanzione pecuniaria

1. Il trasgressore e gli obbligati in via solidale che si trovino in condizioni economiche disagiate possono richiedere all'ufficio competente il pagamento rateale della sanzione. Tale richiesta deve essere presentata entro il termine di trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione.

2. Il richiedente deve documentare, anche tramite autocertificazione, la situazione di disagio economico che viene valutata dall'ufficio competente tenendo conto dell'entità della sanzione pecuniaria.

3. Il beneficio della rateizzazione è concesso alle condizioni e con le modalità previste dall'articolo 28, comma 2, del Regolamento delle entrate del Comune di Prato e s.m.i.

4. La decisione, se non contenuta nell'ordinanza-ingiunzione, è comunicata al richiedente entro trenta giorni mediante raccomandata con avviso di ricevimento o con ogni mezzo previsto dalle disposizioni vigenti sulle notificazioni.

Articolo 74 - Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie

1. Quando la sanzione amministrativa pecuniaria è fissata dalla legge tra un limite minimo e un limite massimo, l'autorità competente a emettere l'ordinanza-ingiunzione determina l'ammontare della sanzione tenendo conto della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'agente per attenuare o eliminare le conseguenze dell'illecito, nonché della personalità del trasgressore e delle sue condizioni economiche, nel caso in cui queste siano note.

2. La gravità della violazione è desunta dall'entità del danno o del pericolo conseguente all'illecito, nonché dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell'azione o omissione.

3. La personalità del trasgressore è desunta dall'accertamento, di precedenti infrazioni amministrative a suo carico, secondo quanto disposto dall'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, con riferimento alla reiterazione generica.

4. I criteri di cui ai precedenti commi si applicano altresì per la determinazione delle sanzioni amministrative fissate dalla legge nel solo importo massimo. In tal caso l'ammontare così determinato non può essere inferiore alla decima parte dell'importo massimo fissato dalla legge.

Sezione II - Sanzioni amministrative accessorie e provvedimenti amministrativi

Articolo 75 - Sanzioni amministrative accessorie e provvedimenti amministrativi

1. E' sempre consentito il sequestro amministrativo ai sensi degli articoli 13 e 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.571.

2. Ai sensi dell'articolo 13 Legge 24 novembre 1981 n. 689, ai soggetti competenti all'accertamento delle violazioni amministrative, nell'espletamento delle proprie funzioni è inoltre sempre possibile accedere nei pubblici esercizi, nei locali commerciali, nonché nei locali ove si svolga qualsiasi attività lavorativa e nelle loro pertinenze. Chiunque impedisca, anche temporaneamente, l'accesso agli agenti accertatori all'interno dei predetti locali e nelle loro pertinenze, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di **FASCIA3**.

3. Il Comune, per motivi di pubblico interesse e con provvedimento adeguatamente motivato, può sospendere o revocare qualsiasi titolo autorizzativo di propria competenza ed eventualmente disporre la cessazione dell'attività senza che il titolare del medesimo abbia diritto a indennità o compensi di sorta.

4. Qualora espressamente previsto nel provvedimento di sospensione o revoca, la Polizia Municipale applicherà appositi sigilli ai locali ove erano esercitate le attività il cui titolo autorizzativo sia stato sospeso o revocato.

Articolo 76 - Provvedimenti di ripristino o rimozione delle opere – immediata attuabilità

1. Qualora a seguito della violazione di una delle disposizioni del Regolamento o di altre disposizioni regolamentari o di leggi e regolamenti statali, fatti salvi i procedimenti speciali, si renda necessario provvedere a ripristinare il precedente stato dei luoghi o a rimuovere le opere abusive, l'agente accertatore ne fa espressa menzione nel verbale di accertamento indicando il termine entro il quale il trasgressore o l'obbligato in solido dovranno provvedere, menzionando altresì se il ripristino o la rimozione siano di immediata attuabilità.

2. Se il ripristino o la rimozione sono immediatamente eseguiti, l'agente accertatore ne dà atto nel verbale di accertamento.

3. Qualora l'intimato rifiuti di attuare nel termine prescritto il ripristino dello stato dei luoghi o la rimozione delle opere abusive, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di **FASCIA 4**.

4. In caso di mancata ottemperanza è facoltà del Comune procedere comunque al ripristino dello stato dei luoghi o alla rimozione delle opere a spese dell'intimato.

Articolo 77 - Provvedimenti di ripristino o rimozione delle opere – non immediata attuabilità

1. Qualora a seguito della violazione di una delle disposizioni del Regolamento o di altre disposizioni regolamentari o di leggi e regolamenti statali, fatti salvi i procedimenti speciali, si renda necessario provvedere a ripristinare il precedente stato dei luoghi o a rimuovere le opere abusive e il ripristino o la rimozione non siano possibili nell'immediatezza o comunque non siano effettuabili nel termine prescritto, l'agente accertatore ne fa espressa menzione nel verbale di accertamento imponendone così l'obbligo al trasgressore o all'obbligato in solito e invia copia del verbale con specifico rapporto al Servizio comunale competente, il quale emana un provvedimento di intimazione a provvedere, da notificarsi al trasgressore.

2. Qualora l'intimato non provveda al ripristino o vi ottemperi oltre i termini previsti, esso è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di **FASCIA 4**.

3. In caso di mancata ottemperanza è facoltà del Comune procedere comunque al ripristino dello stato dei luoghi o alla rimozione delle opere a spese dell'intimato.

Articolo 78 - Applicazione delle sanzioni accessorie

1. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti, con l'ordinanza-ingiunzione relativa alla sanzione principale sono applicate le sanzioni accessorie previste dalla legge.

2. Le sanzioni accessorie non sono eseguibili fino alla scadenza del termine per proporre opposizione o, se questa è presentata, fino a che il provvedimento del giudice non diviene definitivo.

3. L'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative è disposta sulla base della valutazione degli elementi di cui all'articolo 74 del Regolamento.

4. Qualora per l'esecuzione delle sanzioni accessorie non pecuniarie o dei provvedimenti amministrativi sia necessario un atto di un ente diverso dall'amministrazione che irroga la sanzione, questo trasmette l'ordinanza ingiunzione, divenuta eseguibile, a tale ente, che provvede all'esecuzione della sanzione stessa e ne dà comunicazione all'autorità che l'ha disposta.

5. Alla vigilanza sull'esecuzione delle sanzioni accessorie non pecuniarie o dei provvedimenti amministrativi, nonché all'eventuale esecuzione d'ufficio, provvede l'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione, anche avvalendosi di uffici di un altro ente.

Capo III - Disposizioni finali e transitorie

Articolo 79 - Disposizione transitoria in materia di sanzioni pecuniarie

1. Nel caso di violazioni individuate dai regolamenti del Comune o dalle ordinanze del Sindaco che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie che non rispettano i limiti edittali individuati dall'articolo 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nelle more del loro adeguamento, si applicano il limite edittale minimo e/o il limite edittale massimo più vicini ai rispettivi limiti edittali minimi e massimi previsti dalla citata legge¹.

2. Se nei regolamenti del Comune o nelle ordinanze del Sindaco che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie non è previsto il minimo edittale e la sanzione in essi individuata non rispetta i limiti edittali dell'articolo 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria edittale più vicina a uno dei limiti edittali previsti dalla citata legge e comunque non inferiore a 75,00 euro².

Articolo 80 - Condizione di validità dell'autorizzazione per la circolazione e la sosta

1. La validità delle autorizzazioni per la circolazione, nonché dei vari titoli autorizzativi alla sosta dei veicoli, è subordinata alla corretta esposizione degli stessi in modo ben visibile in ogni situazione nella parte anteriore o sul parabrezza del veicolo.

2. L'omessa esposizione ovvero l'esposizione in maniera non visibile dall'esterno del veicolo, o comunque con modalità diverse rispetto a quelle previste nei rispettivi titoli autorizzativi, comporta l'applicazione della sanzione prevista per la circolazione o la sosta senza il titolo prescritto.

3. Sono abrogate le disposizioni del Regolamento per rilascio permessi alla circolazione in aree pedonali urbane e zone a traffico limitato su tutto il territorio comunale approvato con D.C.C. del 16 marzo 2000, n. 38, in contrasto con le disposizioni del presente articolo.

¹ **A solo titolo esemplificativo si riportano i seguenti casi illustrativi:**

(es. 1) sanzione da 20 a 300 euro. Si applica la sanzione da 25,00 a 300 euro (PMR 50 euro)

(es. 2) sanzione da 150 a 600 euro. Si applica l'adeguamento a 500 euro del massimo; quindi la nuova forbice da 150 a 500 euro (PMR 166.66 euro)

(es. 3) sanzione da 20 a 600 euro. Si adeguano entrambi i limiti edittali e quindi diventano da 25 a 500 euro (PMR 50 euro)

² **A solo titolo esemplificativo si riportano i seguenti casi illustrativi:**

(es. 1) sanzione edittale secca 20 euro; è più vicina al limite di 25 euro, ma si applica comunque il nuovo limite unico di 75 euro (PMR 25 euro)

(es. 2) sanzione secca di 600 euro; è più vicina al limite di legge di 500 euro e quindi si applica questo limite massimo (PMR 166,67)

Articolo 81 - Trattamento dei dati

1. Il trattamento dei dati personali necessari ai fini della gestione del procedimento sanzionatorio è effettuato nel rispetto dei principi generali fissati dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni, nonché dal regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 222 del 7 dicembre 2005 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 82 - Accesso agli atti

1. L'accesso agli atti del procedimento sanzionatorio è esercitato nel rispetto dei principi generali fissati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, nonché dal Regolamento per il procedimento amministrativo, per il diritto di accesso e d'informazione e per la tutela della riservatezza dei dati personali, approvato con delibera del Consiglio Comunale del 19 dicembre 2002, n. 192 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 83 - Norma residuale

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le vigenti disposizioni di legge e dei regolamenti locali.

Articolo 84

Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore a partire dall'1/10/2012, fatte salve le disposizioni del comma 6 dell'art. 60 che entrano in vigore dall'1/01/2013, ovvero altre disposizioni che prevedano un diverso specifico termine per la loro entrata in vigore.

ALLEGATI

Allegato 1

MATERIA	COMPETENZA	
Regolamento di Polizia Urbana - Approvato con D.C.C. n. xxx del xxxxx e s.m.i.	Ufficio Gabinetto del Sindaco	Articolo 4
	Servizio Governo del Territorio	Articoli 7, 8, 9, 10, 35, 39, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 58, 59, 60
	Polizia Municipale	Articoli: 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 34, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 53, 57, 61
	Servizio Sociale e Rapporti con Società della Salute	Articoli 12, 25, 36, 37
	Servizio Governo del Territorio	Articoli 29bis, 29ter, 32, 46
Regolamento per la disciplina dell'attività commerciale sulle aree pubbliche - Approvato con D.C.C. n. 132 del 19.06.2003 e s.m.i.	Servizio Governo del Territorio	
Regolamento delle attività rumorose - Approvato con D.C.C. n. 11 del 24.01.2002 e s.m.i.	Servizio Governo del Territorio	
Regolamento comunale sui diritti degli animali Approvato con D.C.C. n.34 del 15.02.2001 e s.m.i.	Servizio Governo del Territorio	
Regolamento edilizio - Approvato con D.C.C. n. 81 del 1.04.2004	Servizio Governo del Territorio	
Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati, per la raccolta differenziata dei rifiuti e di altri servizi di igiene ambientale - n. 43 del 31 marzo 2005 e s.m.i.	Servizio Governo del Territorio	
Regolamento comunale d'igiene - Approvato con D.C.C. n.648 del 18.12.67, n.354 del 19.06.69, n.232 del 01.04.70. Conferma della G.P.A. n° 3935 del 15.05.70 e s.m.i.	Servizio Sociale e Rapporti con Società della Salute	
Regolamento comunale per la progettazione e la gestione degli impianti di telecomunicazione - Approvato con DCC 101 del 16.06.2005	Servizio Governo del Territorio	
Regolamento per l'esecuzione di lavori in sede stradale - Approvato con DCC n. 204 del 30.11.2006 e s.m.i.	Polizia Municipale	
Regolamento Canone Occupazione Spazi e Aree Pubbliche - Approvato con DCC n. 213 del 20.12.2007 e s.m.i.	Servizio Finanze e Tributi	
Regolamento per l'occupazione del suolo pubblico da parte di esercizi di somministrazione alimenti e bevande mediante l'allestimento di strutture esterne - Approvato con DCC n. 3 del 28.01.2010 e s.m.i.	Servizio Governo del Territorio	
Regolamento Comunale per i servizi di Polizia Mortuaria e dei Cimiteri - Approvato con DCC 61 del 03.04.2008 e s.m.i.	Servizio Mobilità e Infrastrutture	
Regolamento sul Luna Park e sulle occupazioni temporanee di spettacolo viaggiante - Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 10.03.2011 e s.m.i.	Servizio Governo del Territorio	

Regolamento per gli adempimenti Toponomastici ed Ecografici - Approvato con DCC n. 226 del 07.12.2005 e s.m.i	Servizio Governo del Territorio
Regolamento del verde pubblico e privato - Approvato con DCC 123 del 21 luglio 2005 e s.m.i	Servizio Governo del Territorio
Regolamento per la disciplina dei controlli degli impianti termici - Approvato con DCC n. 203 del 13 dicembre 2007	Servizio Governo del Territorio
Regolamento per la realizzazione di murali e per l'esercizio di spray art su spazi pubblici e privati - Approvato con DCC n. 171 del 18.10.2007 e s.m.i.	Polizia Municipale
Regolamento delle piscine comunali - Approvato con D.C.C. n.96 del 15/04/2004 e s.m.i.	Servizio Gare, provveditorato e contratti
Regolamento per il servizio di prestito bibliotecario - Approvato con DCC n. 250 del 5.6.2007 e s.m.i.	Servizio Biblioteca e Archivio fotografico
Regolamento per le attività di phone center e internet point - Approvato DCC n. 48 del 6.3.2008 e s.m.i.	Servizio Governo del Territorio
Regolamento per le attività di acconciatore ed estetista, tatuaggi e piercing - Approvato con DCC n. 158 del 02.10.2008 e s.m.i.	Servizio Governo del Territorio
Regolamento per il commercio nella Città di Prato: attività di vendita in sede fissa - Approvato con DCC n. 9 del 17.02.2011 e s.m.i.	Servizio Governo del Territorio
Regolamento comunale sugli apparecchi di trattenimento e svago e sulle sale giochi - Approvato con D.C.C. n. 84 del 7/04/2004 e s.m.i.	Servizio Governo del Territorio
Regolamento del servizio di taxi - Approvato con D.C.C. n.183 del 03.11.2005 e s.m.i.	Servizio Governo del Territorio
Regolamento per la pubblicità e le affissioni - Approvato con DCC n. 1 del 13.01.2011 e s.m.i.	Servizio Governo del Territorio
Regolamento per rilascio permessi alla circolazione in aree pedonali urbane e zone a traffico limitato su tutto il territorio comunale - Approvato con D.C.C. del 16.03.2000, n. 38 e s.m.i.	Polizia Municipale

Allegato 2

LOGO		U.O./UFFICIO		VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE (art. 14, L. 24/11/81 n. 689)	
				N. serie M	
Data e luogo	Anno 2012	mese Gennaio	giorno	alle ore	
	In Via/Piazza		n.	cod. vie	
Obbligato Trasgressore	il/i sottoscritto/i ha/hanno accertato che:				
	<input type="checkbox"/> unico titolare <input type="checkbox"/> legale rappresentante <input type="checkbox"/> delegato o altro				
	Cognome		Nome		nato il
	a		residente a		
	indirizzo			CF	
	Cognome e nome (o Ragione Sociale)				
	nato a	il	Residente a		Indirizzo
	<input type="checkbox"/> REA n.		in qualità di		CF
	<input type="checkbox"/> Iscriz. REC n.		del settore		<input type="checkbox"/> Abilitazione prof.
	Posseduta da: <input type="checkbox"/> Trasgressore <input type="checkbox"/> Dipendente o delegato				
Titolo professione	Cognome		Nome		
	<input type="checkbox"/> Autorizzazione		<input type="checkbox"/> Presa d'atto		
<input type="checkbox"/> Comunicazione		<input type="checkbox"/> Altro titolo			
Descrizione del fatto, osservazioni e note	Ha violato del perché				
	Si dà atto che				
	Note:				
Sequestro	<input type="checkbox"/> Sì		Verbale protocollo n.		del
	<input type="checkbox"/> No		Non applicabile perché		
sore	<input type="checkbox"/> La violazione è stata contestata direttamente all'interessato con consegna di copia del verbale <input type="checkbox"/> La violazione non è stata contestata per il seguente motivo:				
	Il trasgressore		Gli accertatori		
L'obbligato in solido		matr.		matr.	
E' ammesso il pagamento in misura ridotta con effetto liberatorio della somma di Euro + Euro per spese di procedimento e notificazione della violazione, per un TOTALE DI EURO entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione a favore di:					
<input type="checkbox"/> Comune di Prato (vedi avvertenze e modalità sul retro) <input type="checkbox"/> Concessionario Riscossione Tributi c/o sportello bancario a mezzo Mod. F23 (avvertenze e modalità sul retro) <input type="checkbox"/> Regione Toscana – Tesoreria Regionale Sanzioni Amministrative con c/c postale n. 25228503 (avvertenze e modalità sul retro) <input type="checkbox"/> Provincia di Prato – Tesoreria con c/c n. 25855503 (avvertenze e modalità sul retro)					
N.B. AVVERTENZE A TERGO					
Gli interessati possono presentare scritti difensivi entro 30 gg. dalla contestazione o notificazione a:					
<input type="checkbox"/> Sindaco di Prato c/o Servizio		<input type="checkbox"/> CCIAA		<input type="checkbox"/> Regione Toscana <input type="checkbox"/> Provincia di Prato <input type="checkbox"/> Prefetto di Prato	
cod. infr.		cod. infr.		cod. via	

▪ **AVVERTENZE**

Il trasgressore e l'obbligato in solido, nel termine di 30 gg. dalla contestazione o dalla notificazione della violazione, possono presentare scritti difensivi, documenti e chiedere l'audizione personale all'Autorità competente alla irrogazione della sanzione indicata nel fronte del presente verbale. Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta e non siano stati presentati scritti difensivi ai sensi dell'art.17 della L.24/11/81 n.689, sarà trasmesso rapporto all'Autorità competente di cui sopra, per l'irrogazione della sanzione amministrativa con ordinanza ingiunzione.

IL PAGAMENTO DELLA SOMMA DOVUTA DA PARTE DELL'AUTORE DELLA VIOLAZIONE LIBERA L'OBBLIGATO IN SOLIDO DA TALE OBBLIGAZIONE.

L'informativa ex art. 13 Decreto Legislativo n. 196/2003 è visualizzabile sul sito web <http://pm.comune.prato.it> o presso la sede del Comando di Polizia Municipale – Piazza dei Macelli, 8 – Prato.

Per la presentazione di scritti difensivi e documenti, accesso agli atti ed informazioni in generale al riguardo del presente verbale, rivolgersi all'**Ufficio Procedure e Relazioni con il pubblico** della Polizia Municipale del Comune di Prato, **via G. Mazzini 65 – 59100 PRATO** (e-mail: urppoliziamunicipale@comune.prato.it – fax: 0574/1837365).

GIORNI E ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO CONSULTABILI AGLI INDIRIZZI INTERNET:
<http://pm.comune.prato.it> oppure <http://www.comune.prato.it>
O TELEFONANDO AL N. 0574/183.7878

▪ **MODALITA' DI PAGAMENTO**

In caso di versamento su c/c postale devono sempre essere indicati nella causale di versamento la serie e il numero del verbale e l'ente che l'ha redatto

PAGAMENTO A FAVORE DEL COMUNE DI PRATO

- mediante versamento sul c/c postale n° 41964081 intestato a: Comune di Prato – Polizia Municipale – sanzioni diverse;
- presso le agenzie della Banca Intesa San Paolo della Provincia di Prato, nei giorni e orari di apertura;
- presso gli sportelli automatici "JOLLY" del Comune di Prato, senza spese e in qualsiasi orario e giorno;
- presso i tabaccai nel Comune di Prato convenzionati per il servizio "T Serve".

PAGAMENTO A FAVORE DELLA PROVINCIA DI PRATO

- mediante versamento sul c/c postale n° 18837500 intestato a: Provincia di Prato;

PAGAMENTO A FAVORE DELLA REGIONE TOSCANA

- mediante versamento sul c/c postale 25228503 intestato a: Tesoreria Regionale -sanzioni amministrative

PAGAMENTO A FAVORE DEL CONCESSIONARIO TRIBUTI (Mod. F23)

- devono essere indicati: ufficio o ente = BPO causale = PA cod. tributo = 741T

**Relazione di notificazione
(ai sensi artt. 138, 139, 141 e 145 c.p.c.)**

Il giornoalle orein.....il sottoscritto

- Messo Comunale** **Agente di Polizia Municipale** dichiara di aver notificato il presente atto
 - consegnandone copia conforme in mani proprie del destinatario Sig.....
 - consegnandone copia conforme aqualificatosi per.....
- e capace, che si incarica della consegna. La consegna avviene:

Destinatario temporaneamente irreperibile o incapacità o rifiuto a ricevere copia da parte delle persone indicate a norma di legge (ai sensi art. 140 c.p.c.)

Non essendo possibile eseguire la consegna per
(assenza temporanea del destinatario o mancanza o rifiuto o incapacità delle persone indicate dall'Art. 139 c.p.c. accertata il.....alle ore.....), il sottoscritto **Messo Comunale** **Agente di Polizia Municipale** ai sensi dell'art.140 c.p.c. dichiara di aver provveduto alla notifica del presente atto con la spedizione della raccomandata n° il giorno con avviso di ricevimento dopo aver depositato copia alla Casa Comunale del Comune di e aver dato avviso del deposito al destinatario mediante(Abitazione/Azienda/Ufficio).

Destinatario con residenza, dimora, domicilio sconosciuti (ai sensi art.143 c.p.c.)

Non essendo conosciuti la residenza/dimora/domicilio attuali del medesimo, né avendo egli un procuratore ai sensi dell'art.77 c.p.c., il sottoscritto **Messo Comunale** **Agente di Polizia Municipale** dichiara di aver provveduto alla notifica del presente atto mediante il deposito di una copia alla Casa comunale del Comune di....., quale ultima sua residenza conosciuta, e alla pubblicazione di un'altra copia all'albo pretorio dello stesso Comune dal.....al.....

- Messo Comunale** **Agente di Polizia Municipale**

Data.....

**Il responsabile del procedimento sanzionatorio automatizzato
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39 del 12/02/1993
NOME DEL RESPONSABILE**

Allegato 3

Elenco delle aree alle quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 9 del D.L. n. 14/2017 convertito con modificazioni in L. n. 48/2017

1. area compresa tra via del Serraglio, via Cavallotti, via San Giorgio, Canto alle Tre Gore, piazza Lippi, piazza Duomo, Largo Carducci, via Guizzelmi, via della Sirena;
2. area compresa tra via del Serraglio, via dell'Angiolo, piazza S.Agostino, via della Stufa, via San Fabiano;
3. area compresa tra giardini del ponte della Passerella (via S. Antonio), primo tratto di via G. Amendola (scuola infanzia Il Campino);
4. area comprendente il tratto di pista ciclabile Gino Bartali tra piazzale del Ponzaglio e ponte al Mercatale;
5. area compresa tra il lungo fiume Bisenzio (pista ciclabile Gino Bartali) piazza Mercatale, via San Silvestro, via G. Mazzini, via G. Verdi, via Tintori, Canto alle Tre Gore, via S.Margherita;
6. area comprendente il tratto di via Firenze tra piazza della Stazione e ponte Petrino (lungofiume sottostante);
7. area a verde pubblico di piazza della Stazione;
8. area compresa tra viale Borgovalsugana, via Sem Benelli, via Diaz, via S.Anna, via D'Annunzio, via Giolica di Sotto, via per il Poggio Secco, via del Fontanaccio , via Firenze;
9. area compresa tra via di Canneto, via di Carteano, via del Palco;
10. via di Cantagallo, via Malcantone e Vignone, via di Cerreto e Solano, via di Tofanaia e Butia, via della Fontana, via delle Sacca, via di Vainella;
11. area compresa tra area compresa tra via Tacca, via Fra'Bartolomeo fino all'intersezione con via dei Gerani, pista ciclabile Gino Bartali, piazza Europa, viale Vittorio Veneto,;
12. area compresa tra viale Vittorio Veneto, via Tiziano, via Arcivescovo Martini;
13. area compresa tra via della Fortezza, via San Giovanni, viale Piave, piazza Santa Maria delle Carceri;
14. area compresa tra via Pomeria, via Q. Balducci, via F. Rai, via A. Semintendi;
15. area compresa tra piazza San Francesco, via Ricasoli, piazza del Comune, via G. Mazzoni; via Garibaldi; via Pugliesi; piazza Santa Maria delle Carceri, via San Bonaventura;
16. area compresa tra via San Vincenzo, piazza San Domenico, via Guasti, via Muzzi, via San Michele, via Convevole, via del Seminario;
17. area compresa tra via San Vincenzo, Corso Savonarola, via della Misericordia, cinta muraria;
18. area compresa tra via di Gherardo, via del Seminario, via Curtatone;
19. area a verde pubblico di via sant'Orsola;
20. area compresa tra via Santa Trinita, via Marianna Nistri, via Migliorati, via S.Jacopo;
21. area compresa tra via Roma, via Brescia, via Verona, via dell'Autostrada;
22. area a verde pubblico di via C.Marx;
23. area compresa tra il lungo fiume Bisenzio (pista ciclabile Gino Bartali), via San Poto, via F. Ferrucci, viale Montegrappa;
24. area a verde pubblico del parco della Liberazione e della Pace – ex Ippodromo;
25. area compresa tra viale A. Manzoni, via Castruccio, via delle Caserane, via Borgo di Casale, via di Casale, via per Iolo;
26. area compresa tra viale Sedici Aprile 1992, via delle Risaie, pista ciclopedonale Costante Girardengo, via del Coderino, via della Polla, via delle Colombaie;
27. area a verde pubblico di via Colombo;
28. area compresa tra via Bologna, via dei Ciliani, via F. Baracca (area a verde pubblico), via F. da Filicaia;

29. area compresa tra via Bologna, via E. Abati, via A. Petri, piazza del Mercato Nuovo, piazza della Gualchierina;
30. area a verde pubblico compresa tra via Padre Reginaldo Giuliani, via F. Baracca, via dei Ciliani, via E. Rubieri;
31. area a verde pubblico compresa tra via Galileo Ferraris, via delle Ripalte, via B. Franklin, viale L. da Vinci;
32. area compresa tra via E. Berlinguer, viottolo del Porcile, viale L. da Vinci, via delle Viottole;
33. area compresa tra via del Lazzeretto, via A. Moro, via E. Berlinguer, viale L. da Vinci;
34. area compresa tra via via E. Berlinguer, via A. Moro, via dei Confini, Autostrada A11;
35. area compresa tra via Montalese, via F. Melis, pista ciclabile Aldo Binda, pista ciclabile Giulio Bresci, viale Marzabotto, via Oslavia, via Chiarina Rosatelli Chiti;
36. area compresa tra via via F. Melis, via Isola di Lero, via del Guado a Narnali, via di Maliseti;
37. area compresa tra via per il Monticello, via delle Lastre, via Fratelli Cervi, via G. Carpini, via delle Sacca;
38. area compresa tra viale F.lli Cervi, via Liliana Rossi, via Ciliani sulla Vella; via dei Ciliani; via Montalese;
39. area a verde pubblico di via Wangen, via del Campaccio, via Ugo Bassi;
40. area compresa tra la linea ferroviaria Prato - Pistoia, via dei Gobbi, piazzale senza nome, via Palestro, via G. Donizetti, via San Paolo, via del Maceratoio, via L. Borgioli, via G. Becagli, via Tofani;
41. area compresa tra via Fiorello Bini, via B. Zucca, via F. Franceschini, via C. Battisti, via Strozzi;
42. area compresa tra viale Chang Zhou, viale L. da Vinci, via Viareggio, via Avignone, via Galcianese;
43. area di viale Nam Dinh, viale Chang Zhou, viale Salvador Allende, viale Sedici Aprile 1992
44. area compresa tra via Paronese, via Toscana, via Traversa del Crocefisso; via Pollative;
45. area compresa tra via Ragnaia; via Bresci, via Mugellese; via Firenze, via Etrusca;
46. area compresa tra via Cellerese; via Firenze, via Etrusca, via Traversa di via Cellerese; via di Gonfienti;
47. area compresa tra via A. Costa, via Matteo degli Organi, via Jacopo. Bettazzi, via della Lastruccia, via del Fondaccio;
48. area compresa tra via dell'Alloro, via del Pozzo, via Traversa per la Rugea, via della Torre Armata, via Traversa per le Calvane, via delle Calvane;
49. area compresa tra via del Ferro, Gora di Viaccorri, via Traversa per le Calvane, via Larga, via del Girone, via del Leone, via delle Miccine;
50. area a verde pubblico tra piazzola km 13 Autostrada A11 e via Caduti sul Lavoro;
51. area a verde pubblico del Parco di Galceti;
52. area compresa tra via Braga, via Traversa del Crocefisso, via Roma, via Bogaia, area a verde pubblico delle Cascine di Tavola.